

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER LO SVILUPPO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA

LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013 - ART. 1, COMMI 303-304-305

Coni Servizi



Prodotti e servizi per gli impianti sportivi

CONSULENZA E PROGETTAZIONE

Coni Servizi propone una gamma di servizi integrati di consulenza, assistenza e progettazione finalizzati allo sviluppo di studi di fattibilità, piani economico-finanziari e progetti tecnici di intervento per l'impiantistica sportiva, sia di base, sia per l'alto livello.

FORMAZIONE

Organizza corsi di formazione sugli aspetti di pianificazione, ideazione, realizzazione e gestione di impianti sportivi. Organizza, inoltre, il "Master di II livello in progettazione architettonica di impianti sportivi", in collaborazione con l'Università di Roma La Sapienza.

RICERCA E SVILUPPO

In partnership con un gruppo di importanti Aziende del settore, Coni Servizi promuove lo studio e lo sviluppo di materiali e prodotti innovativi, specifici per l'impiantistica sportiva, che vengono testati nei propri impianti al fine di garantire un elevato standard di prestazioni e di qualità per gli atleti e per gli spettatori.

PROGETTI EDITORIALI

Spazio Sport, da oltre 30 anni, è la rivista ufficiale del CONI, ora di Coni Servizi, di Architettura per lo Sport; trimestrale, bilingue con contenuto monografico si propone di offrire tutte le conoscenze tecniche, i riferimenti normativi e le migliori pratiche sull'impiantistica sportiva.

CENTRO STUDI

Fornisce informazioni, dati, analisi di benchmarking a livello nazionale ed internazionale a supporto dell'attività di consulenza.

www.impiantisportivi.coni.it

 **ConiServizi**

Direzione Gestione Patrimonio e
Consulenze Impianti Sportivi
Stadio Olimpico - Curva Sud
Tel. +39 06 3685 7409
impiantisportivi@coni.it

Editore

Coni Servizi S.p.A.
Largo Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma
Tel. 06 3685 1
spaziosport@coni.it
www impiantisportivi.coni.it

Direttore

Roberto Fabbricini

Direttore Responsabile

Michele Uva

Commento giuridico alla Legge
a cura dell'Avv. Avilio Presutti

Manager di progetto
Luigi Ludovici

Coordinamento
Enrico Carbone

Segreteria
Anna Maria Ponci

Progetto grafico e impaginazione
Giuseppe Giampaolo

Marketing
Paola Pietrobelli - Marco Sanetti

Amministrazione
Teresa Marchese

Stampa
Grafiche Verona S.r.l.
Via di Portonaccio 45/E - 00159 Roma
Tel. 06 4380 795 - info: graficheverona@tin.it

Finito di stampare nel mese di febbraio 2014

Si ringraziano per la collaborazione:
Marco Ducci, Alberto Germani, Attilio Magni

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER LO SVILUPPO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Art. 1, commi 303-304-305

3 Editoriale

4 Legge n. 147 del 27.12.2013

6 Introduzione alla legge

7 Analisi dei contenuti e dei riferimenti

19 Norme Coni per l'impiantistica sportiva

29 Riferimenti legislativi e normativi

31 Glossario

Diritto alla casa. Nel caso dello sport all'impianto sportivo. È senza alcun dubbio il luogo principale della cultura, della pratica, dell'avviamento e della storia dello sport. È dunque un diritto di ogni cittadino poterne usufruire per poterlo vivere, praticare, studiare, respirare, sentire, vedere, amare. In Italia lo sport è un fattore sociale ed emozionale della nostra vita quotidiana. Crea passioni uniche. Lo sanno bene più di 22 milioni di persone che praticano le 352 discipline sportive presenti in Italia e i 16 milioni che assistono annualmente alle gare dal vivo. Un movimento straordinario.

Da sempre i trend di crescita, come pure la capacità di mantenere più o meno lo stesso numero di praticanti e spettatori, specie in un periodo di così acuta crisi economica generale, sono direttamente proporzionali alla costruzione di impianti nuovi o alla ristrutturazione degli esistenti. Il primo investimento che ogni federazione e società sportiva fa per garantirsi una sana patrimonializzazione oltre che un importante sviluppo della propria potenzialità sportiva ed economica. Un concetto ancora poco presente in Italia.

I casi internazionali ci dimostrano che vi è un legame diretto fra capacità di attirare praticanti e spettatori con una moderna fruibilità, oltre che qualità, degli impianti sportivi. Senza farsi abbagliare dal "modello perfetto". Ogni area di un Paese deve trovare la propria formula vincente sulla base delle situazioni storiche, sociali, culturali, finanziarie ed economiche, anche contingenti, che lo caratterizzano. In Italia siamo terribilmente indietro. Impiantistica scolastica devastata e spesso non a norma, impiantistica di base e playground fatiscenti, impiantistica per sport di vertice imbarazzante. Come si è arrivati a questo punto è facilmente riconducibile alla scarsa attenzione di chi aveva il potere di agire direttamente o di operare moral suasion nelle dovute sedi.

Ritornando al concetto da cui siamo partiti, pensiamo che sia giusto per un cittadino poter assistere agli spettacoli sportivi in ambienti moderni, fruibili, comodi e soprattutto sicuri. Così come avviene in tutta Europa. È indubbio, senza scomodare gli impianti americani, che Germania e Inghilterra, con Spagna, Francia, Russia e Polonia a ruota, abbiano già compreso l'importanza di doversi dotare di strutture sportive moderne. Hanno trasformato progressivamente gli impianti nelle "case degli sportivi" con una forte attenzione ai servizi a loro dedicati. L'equazione è presto fatta. Impianti moderni vuol dire più sport, più atleti, più servizi, più sicurezza, più ricavi, più risultati sportivi, più sostenibilità. Dunque crescita sociale, economica, sportiva.

Ma nel dicembre 2013 qualcosa di importante è successo. Partendo dalla considerazione che lo stato delle finanze delle amministrazioni pubbliche non permettono interventi con denaro pubblico, grazie all'azione del Governo presieduto da Enrico Letta, aiutata da pochi ma lungimiranti politici, grazie all'opinione pubblica e alla regia del Comitato Olimpico Nazionale, ha visto la luce, dopo oltre cinque anni di imbarazzante travaglio, un emendamento al Disegno di legge stabilità 2014 per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'impiantistica sportiva.

Sono proprio queste due ultime parole "impiantistica sportiva" e non la sola "stadio" la grande novità che determina opportunità per tutte le discipline sportive. Non solo grandi impianti, ma anche e soprattutto i piccoli impianti. È proprio nelle palestre e campetti di periferia che ognuno di noi ha mosso i primi passi sportivi. Il primo

luogo di svago e divertimento della nostra infanzia. Quello che non ci dimenticheremo mai.

Abbiamo ora la possibilità di ristrutturarli, di costruirne dei nuovi, di promuovere tutte le discipline sportive e di aprire la porta anche ai 24 milioni di italiani sedentari. Un vero investimento, piccolo o grande che esso sia. Una occasione per recuperare il terreno perduto negli ultimi venti anni, per riportare la pratica in ogni angolo del Paese.

La legge prevede risorse integrative del Fondo di garanzia gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, prevede la semplificazione delle procedure amministrative, introduce nuove modalità di finanziamento per assicurare l'equilibrio economico finanziario (Pef) dei progetti promossi e soprattutto della sostenibilità della loro gestione. Ci si rivolge e vengono stimolati gli investimenti privati. Ma essi necessitano di forte sinergia con il sistema pubblico. Si avrà a disposizione un procedimento unitario articolato secondo fasi e tempistiche ben determinate che salvaguardano tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento.

Gli investimenti dei privati che con ogni probabilità corrisponderanno agli stessi soggetti oggi stakeholder del sistema sportivo, potranno prevedere anche interventi edilizi e/o urbanistici necessari per l'equilibrio economico finanziario del progetto, fatta esplicita esclusione dei nuovi complessi di edilizia residenziale.

La nuova legge, per ferma volontà del Coni, si rivolge a tutte le discipline sportive, anche quelle che si svolgono in piccoli impianti. Infatti il limite minimo di applicabilità è stato fissato a 500 posti al coperto e 2.000 all'aperto, di capienza e non di posti a sedere. Questo dettaglio apre le porte a tante discipline sportive.

Coni Servizi ha voluto predisporre questa guida per aiutare e incentivare tutti quelli che credono, immaginano e sperano in una nuova era dell'impiantistica sportiva di base e di vertice in Italia. Una guida semplice e pratica che contiene tutti i passaggi normativi, un commento esplicativo e interpretativo, i riferimenti legislativi, le considerazioni tecniche e un glossario per i non addetti ai lavori. Uno strumento utile.

Sappiamo che una delle strade per far crescere lo sport italiano è dare impulso allo sviluppo di una nuova generazione di impianti. Perché la storia racconta i suoi luoghi, i suoi templi, le sue passioni, i suoi successi così come le forti delusioni sportive. Ma il futuro si costruisce con le competenze, con le idee e con i fatti. Per questo le "case per lo sport" devono essere sempre il punto di partenza della storia del domani che tutti noi vogliamo costruire. Insieme.

* direttore generale Coni Servizi S.p.A. e direttore responsabile di Spazio Sport

LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013

ARTICOLO 1, COMMI 303,304,305

(GU N. 302 DEL 27-12-2013 SUPP. ORDINARIO N. 87)

303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

L'Istituto per il Credito Sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la **sicurezza strutturale e funzionale** degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:


- a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno **studio di fattibilità**, a valere quale **progetto preliminare**, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un **piano economico-finanziario** e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla **fruibilità** dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa **conferenza di servizi** preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il **pubblico interesse** della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
- b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a) il soggetto proponente presenta al comune il **progetto definitivo**. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può

richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di **pubblica utilità**, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

- c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli **impianti omologati** per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;
- d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea **procedura di evidenza pubblica**, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla **gara** è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di **promotore**. Il **bando** specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il **diritto di prelazione** entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di **finanza di progetto**. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
- e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

DIAGRAMMA DI FLUSSO



INTRODUZIONE ALLA LEGGE

Avv. Avilio Presutti

L'art. 1 della legge 147 del 2013, ai commi che vanno dal 303 al 305, ha istituito una nuova forma di finanziamento degli interventi necessari all'ammodernamento degli impianti sportivi esistenti o alla creazione di nuovi impianti maggiormente rispondenti ai criteri di sicurezza, funzionalità e massima fruibilità.

Come vedremo passando in rassegna le singole disposizioni, a parte un incremento della dotazione del Fondo previsto per la prestazione di garanzie sussidiarie a quelle ipotecarie, la novità è che il costo della costruzione e della gestione dell'impiantistica può essere remunerato, oltre che dalle usuali entrate prevedibili (incassi, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.), anche dalla realizzazione di altri interventi capaci di generare reddito e quindi di concorrere a compensare le notevoli spese che la costruzione e gestione di un moderno impianto sportivo comporta.


Naturalmente, si tratta di una disciplina che non manca di recare al suo interno meccanismi idonei a temperare l'impatto con gli altri valori coinvolti: il legislatore del 2013 ha così escluso che gli interventi di carattere compensativo possano dar luogo alla creazione di nuovi insediamenti di carattere residenziale e ne ha comunque limitato

la portata a quanto risulti (ad una valutazione obiettiva, capace di superare il vaglio di un esame in sede amministrativa) strettamente funzionale al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

Sempre dal punto di vista considerato, si è inoltre previsto un criterio preferenziale in base al quale gli interventi in questione debbono, dove è possibile, essere localizzati su impianti già esistenti o su aree già edificate. L'altra rilevante novità è costituita dal pacchetto di misure acceleratorie dei procedimenti amministrativi.

L'esame della proposta (articolato sostanzialmente in due fasi) è sempre svolto con lo strumento della conferenza di servizi (capace di accorpate in un unico vaso procedimentale tutte le diverse problematiche) ed è destinato a svolgersi secondo una precisa e predefinita scansione temporale.

Se questa non è rispettata, il privato non è abbandonato ai comuni strumenti di tutela (azione avverso il silenzio davanti al giudice amministrativo) ma è assistito da un'ulteriore procedura, destinata alla sostituzione dei soggetti pubblici inadempienti, capace di garantire anche sotto questo profilo un celere esame della domanda.



ANALISI DEI CONTENUTI E DEI RIFERIMENTI

ART. 1. COMMA 303

*Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il Credito Sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la **sicurezza strutturale** e **funzionale** degli impianti sportivi e la loro **fruibilità**, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.*

COMMENTO

La prima delle misure legislative volte ad incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento degli impianti sportivi ha contenuto finanziario: è infatti previsto uno stanziamento di 45 miliardi di euro (nell'arco del triennio 2014/2016) a favore del Fondo di garanzia a suo tempo costituito dalla legge finanziaria per il 2003.

Quel Fondo, come risulta dalla relativa legge istitutiva, fu messo a disposizione del mondo dello Sport "per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui".

Si voleva cioè consentire a chi volesse creare nuove strutture sportive di disporre di una garanzia ulteriore da offrire agli istituti di credito per ottenere mutui ipotecari.

Non diversa sembra la funzione della provvista finanziaria stanziata dal comma in esame.

È vero infatti che i criteri di amministrazione, da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, delle somme stanziate dal legislatore del 2013 saranno stabiliti da apposito decreto (DPCM o DM delegato), ma è assai difficile ipotizzare che tale normazione secondaria (il DPCM o il DM delegato) possa incidere in qualche modo sulla funzione legale del Fondo di garanzia (che, come detto, dovrebbe appunto restare quella di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per la contrazione di un mutuo presso l'ICS).

Si segnala, tuttavia, che tale conclusione potrebbe essere in parte smentita dal successivo comma 304, nella parte in cui questo afferma che le procedure di approvazione dei progetti lì previste (che esamineremo tra poco) sono date "al fine di consentire (...) il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma".

La circostanza che le nuove risorse stanziate per la creazione di una gestione separata presso il Fondo di garanzia siano accomunate alle altre risorse necessarie (il che si desume dall'inciso "in via non esclusiva") per la realizzazione degli interventi potrebbe infatti condurre a ritenere che la gestione separata creata dal legislatore del 2013 possa avere anche funzioni diverse da quelle (originariamente previste) di garanzia sussidiaria.

Si tratta, peraltro, di una mera ipotesi interpretativa la cui valenza potrà essere chiarita solo dalla emananda disciplina secondaria.

Quali sono gli interventi suscettibili di essere ammessi al beneficio in questione?

La disciplina ricomprende tanto gli impianti esistenti quanto quelli di nuova realizzazione.

Ciò risulta già dal comma 303 perché questo, oltre ad elencare esemplificativamente una serie di attività che logicamente presuppongono la preesistenza di un impianto sportivo (interventi per la fruibilità nonché per la sicurezza strutturale e funzionale), parla anche di "sviluppo" di tali infrastrutture, il che appunto consente di sostenere che alle nuove risorse possano accedere anche nuovi impianti.

Ciò è d'altra parte espressamente confermato dal successivo comma 304, lettera a).

Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti esistenti in relazione ai quali è possibile beneficiare del Fondo di garanzia (nei sensi e nei limiti indicati), la legge parla di "sicurezza strutturale", di "sicurezza funzionale" e di "fruibilità".

CONSIDERAZIONI TECNICHE

La fruizione del beneficio è prioritariamente circoscritta ad una serie di ambiti di intervento:

a. La sicurezza strutturale, relativa alle condizioni di sicurezza degli impianti sportivi dal punto di vista statico, di rispondenza delle strutture e dei materiali, degli impianti tecnici,.... Al riguardo la disciplina di riferimento è rinvenibile nel DM 14.1.2008, recante "approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (rif. 2). In tale atto normativo vengono specificati i criteri generali di sicurezza e sono precisate le azioni da seguire in sede di progettazione, nonché le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

b. La sicurezza funzionale, si riferisce alle condizioni derivanti dalla funzionalità degli impianti, con riferimento alle diverse sezioni e parti componenti la struttura.

La sicurezza funzionale si intende riferita ai diversi tipi di utilizzatori, quindi praticanti e atleti, spettatori, addetti, media.

Con il concetto di sicurezza funzionale si allude quindi alla conformazione degli spazi di attività sportiva, dei servizi di supporto, dei percorsi, dei servizi e posti in tribuna per gli spettatori, degli impianti tecnici, alla sezione per i media, e comunque a tutte le parti che compongono l'impianto.


Per quanto riguarda i criteri di funzionalità degli impianti sportivi si rinvia invece al successivo comma a), secondo capoverso, in cui si definiscono in particolare gli interventi prevedibili e quelli invece esclusi.

Particolare rilevanza assume la rispondenza del proponendo intervento ai criteri di sicurezza per gli spettatori cui fa riferimento il DM 18.3.1996 e sue modificazioni e integrazioni, recante appunto "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" (rif. 3), con cui si definiscono le caratteristiche ed i requisiti tecnici degli spazi, delle aree a servizio degli spettatori, inclusi gli elementi strutturali (separatori, sedute, ecc.), i percorsi ed i servizi di supporto.

Infine, per quanto attiene la conformazione degli spazi adibiti all'attività sportiva ed i relativi servizi di supporto, si rimanda alle Norme Coni (rif. 4) per l'impiantistica sportiva ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali. (rif. 5)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. "Il fondo di garanzia" Legge n. 289 del 27 dicembre 2002
2. "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM 14.1.2008
3. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" DM 18.3. 1996
4. "Norme Coni per l'impiantistica sportiva" approvate con delibera C.N. Coni n. 1379 del 25/06/2008 - Testo integrale riportato a pag. 19
5. "Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali"



ART. 1. COMMA 304

Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammmodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento: ...

(segue, nel testo normativo, la descrizione dello speciale procedimento amministrativo disegnato per gli interventi in questione).

COMMENTO

Oltre ad introdurre nuove provvidenze di carattere finanziario, la disciplina in questione interviene sui procedimenti amministrativi per il rilascio dei necessari titoli abilitativi da parte della Pubblica Amministrazione. Il comma 304 (parte introduttiva) chiarisce in particolare che il procedimento previsto dalle successive lettere a), b), c) e d) si applica sia agli interventi da realizzarsi sugli impianti sportivi esistenti sia a quelli di nuova costruzione.

Da questo punto di vista, precisiamo peraltro -anticipando il contenuto della lettera e) del comma 304- che lo speciale procedimento semplificato che tra poco esamineremo non esclude che per interventi minori l'interessato possa continuare ad avvalersi degli strumenti di maggiore semplificazione che l'ordinamento già contempla (quali, ad esempio, quelli previsti dal testo unico sull'edilizia per l'eliminazione delle barriere architettoniche senza la realizzazione di rampe o di ascensori esterni o per le opere di manutenzione straordinaria).

Segnaliamo, inoltre, che la disciplina procedimentale in questione non si applica alle opere da realizzarsi a cura delle pubbliche amministrazioni (la cui esecuzione resta subordinata al rispetto delle distinte procedure indicate dall'art. 7 del testo unico sull'edilizia, il quale, ad esempio, prevede che i Comuni possano realizzare interventi rilevanti sul piano edilizio su delibera di Consiglio o di Giunta previa validazione del progetto).

Lo stesso comma 304 (parte introduttiva) anticipa poi l'ulteriore


novità, che riguarda le **modalità di finanziamento**.

Come vedremo fra poco, infatti, in aggiunta alle risorse del Fondo (da utilizzarsi, appunto, "in via non esclusiva"), la legge 147 del 2013 prevede l'impiego di finanza privata da remunerarsi secondo lo schema dell' "equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa".

Questo schema, tipico del rapporto concessorio tra privato e pubblica amministrazione, prevede la predisposizione di un piano economico finanziario attraverso il quale "l'amministrazione verifica l'attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sotto due concorrenti profili: da una parte sotto il profilo della concreta realizzazione dell'opera pubblica senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall'altra, sotto il profilo della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell'attività espletata" (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, AG 31/2011).

CONSIDERAZIONI TECNICHE

Dal punto di vista tecnico edilizio questa parte della legge conferma la priorità assegnata ad interventi che riguardano la sicurezza degli impianti sportivi, sicché dal punto di vista tecnico si dovrà far riferimento ai concetti, già descritti a commento del comma precedente, concernenti la "sicurezza strutturale" e la "sicurezza funzionale". Si conferma altresì che gli interventi sono rivolti, sia al patrimonio esistente, che alla costruzione di nuovi impianti.



ART. 1. COMMA 304. LETTERA A

*Il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno **studio di fattibilità**, a valere quale **progetto preliminare**, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un **piano economico-finanziario** e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla **fruibilità** dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa **conferenza di servizi** preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il **pubblico interesse** della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.*

COMMENTO

Il privato che intenda ristrutturare un impianto sportivo per migliorarne le condizioni di sicurezza, di funzionalità e di fruibilità ovvero che si proponga di realizzare un nuovo impianto deve provvedere alla realizzazione di uno studio di fattibilità, accompagnato dal piano economico-finanziario e dall'accordo con i soggetti dell'ordinamento sportivo destinati a fungere da utilizzatori prevalenti dell'impianto medesimo.

Analizziamo, uno per uno, gli atti che devono obbligatoriamente accompagnare la domanda.

Cominciamo dallo **studio di fattibilità**. Sul punto, la legge fa esplicito riferimento all'art. 14 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici. Ed in base a quest'ultima definizione, il contenuto dello studio di fattibilità varia a seconda che l'intervento sia realizzato su aree private (e quindi senza procedura di gara) ovvero, come nel nostro caso è previsto dal comma 304, lett. d), su aree o impianti pubblici esistenti. È bene rilevare che la norma in commento (art. 304, comma a) precisa che lo studio di fattibilità, nella speciale procedura in esame, vale anche come progetto preliminare. Il dato testuale ("a valere come progettazione preliminare") e quello sistematico (la disposizione è collocata all'interno di un corpo normativo che ha il dichiarato fine di semplificare le procedure) sembrano autorizzare la conclusione che, nel nostro procedimento, lo studio di fattibilità tiene luogo del progetto preliminare. D'altra parte, le informazioni obbligatoriamente presenti nello studio di fattibilità (integrate con quelle desumibili dal piano economico-finanziario e dall'accordo con la società sportiva) sono tali da consentire l'apprezzamento del pubblico interesse nella apposita **conferenza di servizi** preliminare (nella quale le Autorità presenti possono sempre richiedere le integrazioni ritenute necessarie alla valutazione).

La conclusione qui raggiunta (studio di fattibilità al posto del progetto preliminare) è confermata dal dato che il procedimento amministrativo (sul quale ovviamente torneremo più avanti) prevede la celebrazione di una conferenza di servizi preliminare, la quale, in base all'art. 14 bis della legge 241 del 1990, può espressamente avere ad oggetto l'esame di uno studio di fattibilità in luogo di un progetto preliminare (art. 14, comma 1 e 1 bis, l. 241/90).

Va poi predisposto il **piano economico-finanziario** dell'iniziativa. In linea generale, il piano economico-finanziario è quel documento

nel quale vengono elencati, da una parte, tutti i possibili costi di realizzazione e gestione dell'intervento e, dall'altra parte, tutte le possibili entrate. Non è questa la sede per elencare tutte le possibili voci di uscita e di entrata. È chiaro peraltro, per quanto riguarda le voci di uscita, che andranno computati tutti i costi della fase di progettazione (costi di gestione della società, costi delle indagini e degli studi, costi delle progettazioni dei diversi livelli), tutti i costi della fase di costruzione (costi di gestione della società, costi diretti del personale e della manodopera, costo delle attrezzature, costo delle forniture, costi della sicurezza, costi dei consumi di energia, ecc.), tutti i costi della fase di collaudo e della successiva fase di esercizio (costo diretto del collaudo, costo di avviamento dell'esercizio, costi di esercizio, oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi, sorveglianza, ecc.).

Sul versante delle entrate, il discorso dipende invece dal grado di creatività della proposta. A parte le entrate che potranno provenire dalle società sportive utilizzatrici dell'impianto ed a parte eventuali rapporti di sponsorizzazione e di pubblicità, il piano economico-finanziario dovrà tener conto degli specifici mezzi di finanziamento messi a disposizione dalla legge 147 del 2013.

Del Fondo di garanzia si è già detto: l'iniziativa che sia stata ammessa a fruire dei relativi benefici dovrà computare, nel piano economico-finanziario, i minori oneri che tale provvidenza consente.

L'altro mezzo di finanziamento che la legge 147 del 2013 mette a disposizione per consentire il raggiungimento dell'**equilibrio** economico finanziario della complessiva operazione (equilibrio che occorrerà comprovare nel piano economico-finanziario) consiste nelle entrate rivenienti dagli altri tipi di intervento previsti a questo fine dalla stessa legge 147 del 2013.

Quali sono gli **altri tipi di intervento** che possono essere previsti (ed autorizzati) per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa imprenditoriale prevista e disciplinata dalla legge qui commentata?

La legge 147 del 2013 non li disciplina in positivo ma si limita a porre due vincoli insuperabili.

Il primo, di carattere quali-quantitativo, è che gli altri interventi che possono essere autorizzati assieme alla ristrutturazione di un impianto sportivo o alla nuova costruzione di un impianto sportivo (appunto quelli destinati a garantire che l'iniziativa sia in grado di autofinanziarsi dall'inizio alla fine e di produrre un utile ragionevole)

devono risultare " **strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici**".

Il secondo, di carattere qualitativo, è che gli altri interventi in questione non possono in alcun modo prevedere la " **realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale**".

Combinando tra loro i due vincoli appena richiamati, possiamo concludere che la proposta (quale essa deve risultare dallo studio di fattibilità e dal piano economico-finanziario) può prevedere, oltre all'impianto sportivo o agli interventi sull'impianto sportivo esistente, qualsiasi altro intervento anche edilizio purché quest'ultimo:

- non dia luogo a nuovi complessi di edilizia residenziale;
- non travalichi l'importo strettamente funzionale al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario (nel significato sopra illustrato) dell'intera operazione imprenditoriale;
- risulti (ancora una volta in senso stretto) obiettivamente volto ad assicurare la fruibilità dell'impianto;
- sia tale da costituire, per il territorio destinato ad ospitarlo, un valore in termini di progresso sociale, economico ed occupazionale.

Vi è poi un limite dimensionale. L'aspetto non è disciplinato *ex professo* dalla disciplina introdotta dalla legge 147 del 2013, nel senso che non c'è una disposizione espressamente dedicata all'argomento. Tuttavia, nel comma 304, lett. c (dedicato a risolvere i casi di inerzia o di ritardo circa l'esame delle proposte), si trova una distinta disciplina per gli impianti sportivi a seconda della rispettiva dimensione: in sostanza, per la fascia di impianti più capienti (4.000 posti ed oltre per gli impianti coperti e 20.000 posti ed oltre per gli impianti allo scoperto) il procedimento, nel caso di inerzia del Comune o della Regione, si svolge presso il Consiglio dei Ministri.

Ebbene, il comma 304, lett. c), può essere interpretato in due modi: a) la legge 147 del 2013 opera quale che sia la dimensione degli impianti sportivi con la precisazione che per quelli eccedenti una certa taglia (4.000 posti ed oltre per gli impianti coperti e 20.000 posti ed oltre per gli impianti allo scoperto) l'inerzia o il ritardo nell'esame delle domande è tutelabile nelle forme ordinariamente previste dall'ordinamento (azione contro il silenzio davanti al giudice amministrativo); b) la legge 147 del 2013 riguarda solo quegli impianti la cui dimensione si mantenga all'interno del valore espresso dal comma 304, lett. c).

Facendo leva sulla logica del minor impatto possibile che la legge 147 del 2013 ufficializza (localizzazione preferenziale su aree già edificate o su impianti esistenti) riteniamo peraltro preferibile concludere che i limiti di capienza degli impianti posti dal comma 304, lett. c) sono limiti di ammissibilità della proposta a fruire dello speciale regime in questione. Dal punto di vista dei vincoli alla libertà di proposta (nella fisionomia che di questa deve risultare dallo studio di fattibilità e dal piano economico-finanziario) va ancora ricordato (anticipando in parte il contenuto dell'art. 1, comma 305) che, dove possibile, l'operazione deve privilegiare il recupero degli impianti esistenti o, quanto ai nuovi impianti, la localizzazione in aree già edificate. Torneremo più avanti su questo punto.

Qui preme sottolineare che, in caso si voglia dar corso ad intervento in area diversa da quella ritenuta preferibile dal legislatore ovvero non si proceda al recupero di impianti esistenti, lo studio di fattibilità dovrà contenere motivazioni idonee a consentire l'approvazione (per esempio, non convenienza economica del recupero, insufficienza di spazi adeguati ad allocare il complessivo intervento nelle aree edificate, ecc.).

Oltre allo studio di fattibilità ed al piano economico-finanziario,

la proposta deve essere corredata dall' " **accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente**".

L'accordo in questione, da stipularsi ad opera del presentatore dell'iniziativa (nel caso di impianti privati) o dal promotore dell'intervento di finanza di progetto (nel caso di impianti da assegnarsi a gara), dovrà indicare, quali elementi essenziali, la durata del rapporto e la misura del corrispettivo da corrispondere (essenziali perché necessari a predisporre il piano economico-finanziario). Dobbiamo infine ricordare che la legge 147 del 2013 non reca innovazioni o deroghe alla materia dell'impatto ambientale. Sicché, ove l'opera o le modifiche all'opera preesistente, siano rilevanti agli effetti dell'impatto ambientale, colui che intende promuovere uno degli interventi ammessi dalla legge 147 del 2013 dovrà produrre anche domanda di **VIA** (Valutazione Impatto Ambientale) e relativo studio di impatto ambientale (artt. 19 - 24 del d.lgs. 152/2006).

Passiamo ora al **procedimento**.

La domanda (accompagnata, come detto, dallo studio di fattibilità, dal piano economico-finanziario, dall'accordo con la società utilizzatrice e, ove necessario, dalla documentazione richiesta a fini VIA) è presentata al Comune territorialmente competente (presso gli Uffici indicati dalla rispettiva organizzazione, di norma presso gli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia).

Il dirigente dell'unità organizzativa competente nomina un responsabile unico del procedimento (**RUP**) e questi, dopo aver verificato la completezza dell'istanza e dei relativi allegati (se del caso chiedendone la rettifica o l'integrazione), provvede ad indire la conferenza di servizi preliminare chiesta dal proponente ai sensi del comma 304, lettera a).

A tale conferenza, oltre al proponente, devono essere convocati tutti i soggetti pubblici ordinariamente titolari di competenze.

Qui non è possibile procedere ad una elencazione esaustiva di tali soggetti. È peraltro chiaro che alla conferenza preliminare in parola dovranno esser chiamati anche i titolari di competenze circa eventuali vincoli gravanti sull'area prescelta.

In generale, la funzione della conferenza di servizi preliminare è quella di stabilire "quali siano le condizioni per ottenere (...) i necessari atti di consenso" una volta presentato il progetto definitivo (art. 14 bis, comma 1, legge 241 del 1990).

Nel nostro caso particolare ciò è previsto espressamente dal comma in esame, il quale appunto si conclude con la statuizione che il Comune conclude i lavori " **indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto**" (comma 304, lettera a). Va da sé che le condizioni alle quali può essere subordinato l'ulteriore corso dell'iniziativa non sono solo quelle di provenienza comunale ma comprendono qualsiasi richiesta che sia stata espressa in sede di conferenza preliminare, comprese quelle indicate dall'Autorità preposta alla VIA.

Occorre ancora precisare che la fisionomia dell'intervento che risulta all'esito degli apporti dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi preliminare non può dirsi immutabile.

In questa fase, infatti, ci si muove ancora su una fisionomia di massima, la quale, come vedremo, può ancora essere modificata una volta presentato il progetto definitivo. Non si tratta tuttavia di modifiche disponibili a libero piacimento delle Amministrazione coinvolte poiché, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241 del 1990, le indicazioni fornite nella conferenza di servizi preliminare " **possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo**". D'altra parte, la disciplina generale sul valore delle indicazioni provenienti dalla conferenza di servizi è particolarmente rafforzata

dalla disciplina speciale che stiamo esaminando.

Il comma 304 (lettera a) stabilisce infatti che la conferenza preliminare non fornisce «indicazioni» ma deve stabilire le *“condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto”* e, soprattutto, il successivo comma 304 (lettera b), dice che le modifiche apportabili dopo la conferenza preliminare devono essere *“strettamente necessarie”*. Il che porta appunto a concludere che la fisionomia dell'intervento che risulterà all'esito della conferenza preliminare, se non è imm modificabile, è tuttavia tendenzialmente stabile.

Conclusa la conferenza di servizi preliminare, il procedimento delineato dal comma 304, lettera a), prevede poi un apposito atto del Comune con il quale sia dichiarato il pubblico interesse della proposta. Fermo restando che la dichiarazione di pubblico interesse mette capo ad ambiti che sono tipica espressione della cd. discrezionalità amministrativa (che è il modo in cui l'Amministrazione esercita i poteri pubblici ad essa assegnati dall'ordinamento), qui dobbiamo sottolineare che la corrispondente valutazione ad opera del Comune dovrà anche verificare che la proposta rispetti tutti i vincoli posti dalla legge 147 del 2013 e, quindi, esemplificativamente, che gli interventi ulteriori rispetto a quelli direttamente riguardanti l'infrastruttura sportiva siano strettamente funzionali all'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, che gli stessi si risolvano in una migliore fruibilità dell'infrastruttura sportiva, che tutto l'intervento comporti un potenziale vantaggio alla comunità interessata, che l'eventuale localizzazione difforme rispetto a quella indicata dal comma 305 risulti obiettivamente giustificabile. Dal punto di vista della competenza, non sembra che la dichiarazione di pubblico interesse e di rispondenza della proposta allo schema legale possano rientrare tra i poteri del RUP.

Si tratterà, per questo aspetto, di verificare di volta in volta il contenuto dello Statuto del Comune interessato.

Ricordiamo, infine, che il segmento procedimentale in questione deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità presso il Comune territorialmente competente. La materia dei termini del procedimento sarà peraltro trattata unitariamente a commento del comma 304, lettera c).

CONSIDERAZIONI TECNICHE

Dal punto di vista tecnico, i concetti fondamentali sono lo studio di fattibilità e l'accordo con le società sportive utilizzatrici.

Per quanto riguarda lo studio di fattibilità, il parametro cui attenersi è quello indicato dall'art. 14 del Regolamento al Codice dei contratti pubblici. Quanto all'accordo con le società sportive, è chiaro che il relativo presupposto cambia a seconda che si tratti di impianto pubblico o di impianto privato. Nel primo caso, occorrerà che l'attribuzione del godimento sia preceduta da una procedura di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione proprietaria. Nel secondo caso, l'accordo non incontra i limiti dell'evidenza pubblica e dovrà unicamente evitarsi che si dia luogo a situazioni distorsive del mercato.

Per l'individuazione delle società sportive iscritte al Coni si rinvia al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive (rif. 10) a cui si accede tramite il sito ufficiale del Coni.

TIPI D'INTERVENTO

La fruibilità dell'impianto sportivo e il raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario sono assicurati dalla presenza, organica ed equilibrata, delle seguenti sezioni funzionali,

che costituiscono la struttura dell'impianto sportivo stesso.

- Sezione attività sportiva
- Sezione dei servizi di supporto
- Sezione per il pubblico
- Sezione media
- Sezione impianti tecnici
- Sezione servizi ausiliari

Per una descrizione più approfondita dei criteri di funzionalità dell'impianto sportivo si rinvia al Manuale Coni Utet cap. 2.3 pag. 24 e seguenti. (rif. 11)

Si evidenzia come il dimensionamento e la qualificazione prestazionale delle singole aree e dei singoli spazi, che compongono le diverse sezioni dell'impianto, debbano essere calibrate in base ai reali fabbisogni e alle effettive necessità/capacità gestionali e di fruibilità dell'impianto o del complesso sportivo. Va da sé che il dimensionamento dei servizi di supporto e di tutte le altre sezioni dell'impianto deve fare riferimento, con criteri rispondenti alle normative vigenti, allo (agli) spazio (i) di attività sportiva previsto (i) nell'intervento; per gli spazi sportivi e i servizi di supporto il riferimento normativo di base è costituito dalle già citate Norme Coni (rif. 4) e dai regolamenti delle FSN (rif. 5), mentre per la sezione destinata agli spettatori il riferimento normativo è rappresentato dal citato DM 18 marzo 1996 (rif. 3) e s.m.i.

La Legge 147/2013 tende a garantire la fruibilità dell'impianto ed il complessivo equilibrio economico finanziario, escludendo, nel contempo, interventi non indispensabili a tale scopo, ma volti a fini diversi (interventi residenziali,...); per una definizione degli spazi che possono costituire un impianto sportivo si rinvia alla tabella n. 2.2 del citato Manuale Coni - UTET, fermo restando che gli spazi di supporto e i servizi complementari non possono essere eccedenti le necessità strettamente correlate con la funzionalità degli spazi di attività sportiva previsti nell'intervento.

A titolo di esempio se uno stadio, un palasport, un complesso polisportivo di grandi dimensioni e con numerosi impianti possono (devono) richiedere la presenza di adeguati servizi complementari quali, ad esempio, una o più sale riunioni e convegni, spazi museali, servizi commerciali, spazi di ristorazione, luoghi di incontro, le stesse necessità non possono essere compatibili con un intervento che prevede, invece, singoli spazi sportivi di dimensioni ridotte.

Resta comunque esclusiva competenza del Comune la dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

6. "Studio di fattibilità" DPR 207 del 5.10.2010 art. 14
7. "Progetto preliminare" Sezione II del citato DPR n. 207
8. "Il piano economico finanziario" DPR 207/2010 Sezione I e s.m.i DL n. 65 del 2.3.1989; D.lgs n. 504 del 30.12.1992 e s.m.i;
9. "Accordo con le società sportive" art. 113, 114 TUEL D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i
10. "Registro delle società sportive dilettantistiche" istituito con D.lgs n. 242 del 23.7.1999; le norme per il funzionamento del registro sono contenute nella delibera del Consiglio Nazionale Coni n. 1394 del 19 giugno 2009;
11. "Criteri di funzionalità sportiva" Manuale Coni UTET, capitolo n. 2.3
12. "Conferenza di servizi" Legge n. 241 art. 14 e seguenti, riformato con Legge n. 122 del 2010.

ART. 1. COMMA 304. LETTERA B

*Sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto **proponente** presenta al comune il **progetto definitivo**. Il comune, previa **conferenza di servizi** decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di **pubblica utilità**, **indifferibilità** e **urgenza dell'opera medesima**.*

COMMENTO

Terminata la fase descritta dal comma 304 (lettera a), il soggetto interessato dovrà provvedere alla redazione di un progetto definitivo. Ai fini del relativo contenuto è sufficiente far riferimento al D.P.R. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), il quale, all'art. 24 e seguenti, reca appunto una compiuta elencazione dei documenti da produrre e degli aspetti da prendere in considerazione.

Va da sé che il progetto (come si è detto per lo studio di fattibilità) dovrà comprendere non solo gli interventi riguardanti l'impiantistica sportiva ma anche gli altri interventi ammessi dalla legge 147 del 2013.

Vale la pena di precisare che, ove in sede di conferenza preliminare siano stati toccati aspetti incidenti sulla capacità del piano economico-finanziario di garantire l'equilibrio della complessiva operazione, anche questo dovrà essere ripresentato ai fini di una formale approvazione che recepisca gli aggiustamenti concordati nella fase di esame preliminare.

Il progetto definitivo va presentato presso il Comune o presso la Regione a seconda del suo contenuto. La questione andrà risolta attenendosi, di volta in volta, alle corrispondenti disposizioni dell'ordinamento. Così, ad esempio, se risulterà coinvolta la materia della compatibilità ambientale ovvero quella della destinazione urbanistica del sito, la trattazione del procedimento spetterà alla Regione.

Alla **conferenza di servizi** decisoria prendono parte, come nel caso di quella preliminare, tutti i soggetti pubblici titolari di competenze sul progetto (la relativa individuazione spetta al RUP del procedimento). Il proponente partecipa senza diritto di voto. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di conclusione del procedimento resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.

Come si è visto, anche in sede di conferenza decisoria possono esser richieste modifiche al progetto (peraltro solo quelle strettamente necessarie).

La conferenza di servizi, che costituisce un subprocedimento, si conclude con un verbale. Il verbale deve essere conforme alle risultanze della conferenza e deve dare conto delle posizioni prevalenti emerse nel corso dei lavori, compreso il dissenso (che ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, della legge 241 del 1990 non è mai un dissenso immotivato ma un punto di vista costruttivo che indica sempre "le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"). Così, la valutazione finale della conferenza non viene assunta a maggioranza ma secondo il criterio della prevalenza delle posizioni rappresentate che prende in considerazione, nel ponderare il peso delle varie posizioni acquisite, anche il rilievo della singola amministrazione che manifesta una posizione critica rispetto all'intervento e l'intensità dei rilievi manifestati da questa.

Questo vuol dire che l'Amministrazione chiamata a trasporre il verbale conclusivo della conferenza nel provvedimento finale non dovrà arrestarsi in presenza di una o più posizioni contrarie all'intervento ma dovrà assumere una decisione capace di sintetizzare tutte le posizioni espresse, cogliendo gli aspetti essenziali di ciascuna di esse. Così peraltro non è allorché ci si trovi di fronte ad un dissenso cd. qualificato, vale a dire al dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. In questo caso, il conflitto è risolvibile unicamente mediante il procedimento delineato dall'art. 14 quater, comma 3, della legge 241 del 1990, il quale prevede una serie di strumenti di mediazione (con protagonisti diversi a seconda del livello del dissenso). Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima.

A differenza di altre disposizioni (si veda, ad esempio, la disciplina recata dal D.lgs. 152/2006), la norma in esame nulla dice circa il caso di approvazione di un intervento che non risulti conforme alla disciplina urbanistica dell'area interessata. Sembra quindi corretto concludere che l'adeguamento degli strumenti urbanistici debba comunque aver luogo autonomamente e che tale adempimento possa avvenire nelle forme stabilite dall'art. 19 del testo unico

327 del 2001, il quale, pur con strumenti acceleratori, prevede pur sempre l'adozione di una variante urbanistica da parte del Consiglio comunale competente e la successiva approvazione da parte della Regione.

CONSIDERAZIONI TECNICHE

IL PARERE DEL CONI

Le attuali procedure per la realizzazione di impianti sportivi prevedono l'ottenimento del "parere" del Coni sui progetti di livello "definitivo". Si veda in proposito il richiamo alla necessità del "parere" all'art. 3 del citato DMI 18.3.96 e s.m.i - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, ove si descrivono i documenti da presentare al Comune, oltre a numerose sentenze tra le quali alcune della Corte di Cassazione.

A questo proposito giova ricordare che l'emissione dei Pareri in linea tecnico sportiva rientra tra le competenze del Coni nell'ambito dei compiti demandati allo stesso dal R.D.L. n. 302 del 2 febbraio 1939 e dalla L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, dal citato DM 18.3.96, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, dagli accordi intervenuti con l'Istituto per il Credito Sportivo e dalle convenzioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Tale parere risulta necessario sui progetti di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi o sui rilievi progettuali di impianti sportivi esistenti, finalizzati ad operazioni di acquisto, adeguamento alla normativa e idoneità all'omologazione, nonché sui progetti relativi alle palestre e agli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939 n. 302.

Nel 2011 si è avviato un progetto di informatizzazione delle procedure del Coni per l'emissione dei "pareri in linea tecnico sportiva", progetto che è oggi in fase di pieno svolgimento.

Le richieste di parere devono pervenire, pertanto, mediante il sistema "pareri" disponibile all'indirizzo web <http://pareri.coni.it>

Per i pareri in linea tecnico sportiva la scelta operata è stata quella di ricondurre la procedura alle previsioni della Legge, che individua come unici soggetti delegati ad esprimere i pareri, a seconda dell'ammontare economico dell'intervento, la Commissione Impianti Sportivi (per opere superiori ad € 1.032.913,80) e le strutture provinciali per l'impiantistica sportiva (per importi inferiori). Si evidenzia come la CIS abbia espresso dal 2009 oltre 500 pareri per un ammontare economico medio di oltre 600 milioni di €/anno.

Per quanto riguarda l'emissione del parere Coni nel caso specifico in cui sia prevista la conferenza di servizi il Regolamento pareri Coni (rif. 14) di cui alla delibera del CN Coni n. 1470 del 3.7.12, prevede:


Art. 2.7 - conferenze di servizi

Il parere di competenza della Commissione Impianti Sportivi Nazionale, stante la natura collegiale dello stesso, non può essere delegato ad altri. Pertanto nelle conferenze di servizi convocate ai sensi delle disposizioni legislative al riguardo, potrà essere nominato dalla C.I.S. Nazionale un proprio rappresentante, con il compito di riportare in sede di conferenza il parere espresso dalla Commissione. Tale funzione può essere svolta anche dal Tecnico regionale per l'impiantistica sportiva, competente per territorio, o da un suo vice.

Per i pareri di competenza del Delegato Provinciale sarà delegato ad esprimere il parere, in seno alle suddette conferenze, lo stesso Tecnico regionale per l'impiantistica sportiva competente per territorio, o un suo vice.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

13. "Il progetto definitivo" Sezione III del citato DPR n. 207
14. "Regolamento Pareri del Coni" Delibera CN n. 1470 del 3 luglio 2012



ART. 1. COMMA 304. LETTERA C

*In caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli **impianti omologati** per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto **proponente**, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari.*

COMMENTO

Il comma in esame detta la disciplina del meccanismo acceleratorio-sostitutivo introdotto dalla legge 147 del 2013 per ovviare alle ipotesi di ritardo o inerzia circa i termini ordinariamente fissati dalle lettere a) e b) ovvero, rispettivamente, per la celebrazione della **conferenza di servizi** preliminare (compresa la delibera comunale che dichiara la rispondenza della proposta ed il pubblico interesse) e per lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria (compreso il provvedimento finale recante dichiarazione di **pubblica utilità**).

Come abbiamo visto, la fase concernente l'esame dello studio di fattibilità deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione.

È chiaro, peraltro, che questo termine va temperato con i principi desumibili dalla disciplina generale, sicché non potrà a tal fine essere computato il tempo necessario alla eventuale integrazione o correzione della documentazione che sia disposta dal RUP.

Inutilmente decorsi gli anzidetti 90 giorni (se del caso integrati dei giorni impiegati per adempimenti ineludibili, quali ad esempio la citata integrazione documentale), il Presidente del Consiglio dei Ministri, interessato della questione ad opera del proponente, assegna al Comune un termine di 30 giorni per adottare i provvedimenti di sua competenza.

Decorso infruttuosamente anche tale termine, la risposta del sistema varia a seconda della dimensione dell'impianto sportivo proposto.

Se l'impianto ha dimensione pari o superiore a 500 posti (per quelli coperti) e pari o superiore a 2.000 posti (per quelli scoperti), il presidente della Regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. La disposizione non precisa se debba essere il richiedente a tornare a rivolgersi al presidente della Regione interessata; è peraltro possibile ipotizzare che debba essere la Presidenza del Consiglio dei Ministri a notificare la Regione del persistere dell'inadempimento ai fini della nomina di un commissario.

Se l'impianto presenta dimensioni maggiori (4.000 posti ed oltre per gli impianti coperti e 20.000 posti ed oltre per gli impianti scoperti), l'esame dello studio di fattibilità e dei relativi allegati ai fini della verifica circa la rispondenza dell'iniziativa allo schema legale nonché ai fini della sua rilevanza in termini di pubblico interesse è svolto dal Consiglio dei Ministri, il quale vi provvede (alla presenza del Presidente della Regione interessata) nei 60 giorni successivi al rilascio di un parere ad opera del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Esaurita la fase preliminare e, quindi, presentato in Regione o in

Comune il progetto definitivo, questa seconda fase deve concludersi in 120 giorni se il procedimento si svolge presso il Comune ed in 180 giorni se invece la procedura è tenuta dalla Regione.

Per il caso di inerzia valgono le stesse regole appena richiamate a proposito del mancato rispetto dei termini stabiliti per la conclusione della fase preliminare.

Qui vale la pena di ricordare che quelli appena delineati sono i termini per così dire interni allo speciale procedimento di approvazione delineato dalla legge 147 del 2013. È chiaro peraltro che a questi termini vanno aggiunti quelli eventualmente necessari per il superamento di un dissenso (sia in sede di conferenza preliminare che in sede di conferenza decisoria) ovvero, nella fase precedente, per attendere la pronuncia sulla VIA.

CONSIDERAZIONI TECNICHE

Si prevedono "poteri sostitutivi" in caso di superamento dei tempi previsti per le approvazioni, facendo riferimento ad impianti sportivi omologati e distinguendo due livelli dimensionali:

- capienza pari o superiore a 500 spettatori al coperto e a 2.000 spettatori allo scoperto;
- capienza pari o superiore a 4.000 spettatori al coperto e 20.000 allo scoperto.

Atteso che gli impianti vengono omologati dopo l'ultimazione della loro costruzione, per impianti "omologati" si intendono, sia quelli già esistenti, che possono quindi essere già omologati, sia quelli nuovi, da costruire, che quindi non possono essere ancora omologati, ma con requisiti tali da poterlo essere, una volta costruiti.

Resta esclusiva competenza del soggetto richiedente assumere tutte le garanzie affinché il progetto, fin dalla fase dello studio di fattibilità e di approfondimento di livello preliminare, risponda pienamente ai requisiti tecnici e normativi, necessari ed indispensabili, per ottenere una volta realizzato l'intervento, l'omologazione da parte della Federazione o delle Federazioni competenti, alla luce delle norme e delle leggi vigenti.

ART. 1. COMMA 304. LETTERA D

*In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla **gara** è invitato anche il soggetto **proponente**, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il **diritto di prelazione** entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di **finanza di progetto**. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo.*

COMMENTO

La disposizione si applica ai soli interventi che comportino la disponibilità di impianti o di aree pubbliche ed è destinata ad operare a valle del positivo espletamento delle fasi procedurali fin qui descritte. Per gli altri interventi, la conclusione delle fasi precedenti (integrata, ove necessario, dagli adempimenti volti all'adeguamento della destinazione urbanistica del sito) comporta la possibilità di avviare i lavori.

Dunque, nel caso che il progetto definitivo abbia previsto interventi su impianti pubblici esistenti ovvero l'utilizzo di aree di proprietà pubblica, l'assegnazione non può avvenire senza il previo espletamento di una pubblica gara.

Ciò è imposto, pena l'invalidità degli atti, dai principi comunitari in materia di concorrenza (che figurano oggi tra i principi fondamentali dell'azione amministrativa).

La gara è indetta dal soggetto pubblico che ha approvato il progetto o da quello che è proprietario dell'impianto o dell'area sulla quale questo è destinato ad essere realizzato?

Nel silenzio della legge 147 del 2013, la questione va risolta in base alle regole generali le quali sembrano propendere nel senso che la gara deve essere strutturata e celebrata presso l'Amministrazione proprietaria del bene coinvolto dal progetto redatto nell'ottica della legge 147 del 2013. Non è escluso peraltro che, acquisita la disponibilità del bene pubblico da parte della relativa Amministrazione, la gara possa essere svolta dall'Amministrazione che ha approvato il progetto (questa, d'altra parte, avendo curato il procedimento a monte, avrebbe maggiore contezza dei dati necessari a predisporre la gara).

Il sistema prevede che alla gara possa partecipare anche il soggetto che è stato promotore del progetto approvato.

Questi vi parteciperà come qualsiasi altro operatore con l'unico privilegio di disporre di un diritto di prelazione (da esercitare nei 15 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva), il quale gli consente di subentrare al vincitore sempreché accetti di adeguarsi all'offerta vittoriosa. Nel caso in cui ciò non si verifichi e quindi nel caso in cui l'opera debba essere realizzata da soggetto diverso dal promotore, l'esecutore sarà tenuto a subentrare (senza possibilità di rimetterne in discussione il contenuto) negli accordi a suo tempo stipulati dal promotore con i soggetti dell'ordinamento sportivo destinati ad assumere le vesti di utilizzatore prevalente dell'impianto.

L'intera procedura di gara deve concludersi nel termine (peraltro non perentorio) di 90 giorni.

Salvo quanto fin qui esposto, la gara deve seguire le regole generali

dettate dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) e segnatamente quelle della parte II, titolo III, capo III, naturalmente al netto di quanto già disciplinato in via speciale dalla Legge 147 del 2013. In questo senso, il bando di gara, a differenza della disciplina comune, assumerà a base della procedura concorsuale il progetto definitivo già approvato ed i relativi atti prodromici (piano economico-finanziario e accordo con le società utilizzatrici).

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta più vantaggiosa (vale a dire con condizioni migliorative per l'Amministrazione appaltante) e ove il proponente non eserciti il diritto di prelazione sarà l'aggiudicatario a rifonderlo delle spese fino ad allora sostenute.

CONSIDERAZIONI TECNICHE

Il comma in esame ha il merito di intervenire al fine di promuovere l'interesse e la disponibilità di soggetti privati ad investire nell'ammodernamento di strutture sportive, soprattutto quelle, assai numerose in Italia, di piccola e media dimensione, attualmente di proprietà degli Enti Locali, ma prive di sufficienti risorse finanziarie e di capacità gestionali per il ripristino della loro piena funzionalità. Si citano due aspetti, fra loro strettamente legati nell'emendamento, che dovrebbero essere oggetto di attenta valutazione:

- la possibilità di presentare una proposta fuori da un bando (*unsolicited proposal*);
- il diritto di prelazione che viene assegnato al proponente nel caso in cui la proposta sia dichiarata di pubblico interesse.

In tutte quelle situazioni di impianti medio-piccoli che il territorio propone, si vuole dare la possibilità a soggetti locali privati realmente interessati, di investire e gestire gli impianti sportivi, dei quali spesso sono i principali fruitori. Da qui l'accordo fra le Società sportive ed eventuali gestori e finanziatori locali (es. le Casse di risparmio territoriali). In tal caso, i soggetti realmente interessati sarebbero assai pochi e, con ogni probabilità, tutti riconducibili all'ambito locale. L'aver inoltre espressamente escluso ogni attività collaterale di carattere edilizio-abitativo rafforza il concetto di intervento unicamente a fini sportivi, e dunque limita di fatto la platea dei soggetti interessati a quelli strettamente interessati alla gestione sportiva.

Per queste situazioni, come si è detto assai numerose, il legislatore prevede una sorta di corsia preferenziale semplificata. Si è evidentemente pensato che le procedure ordinarie di aggiudicazione in finanza di progetto, sia quella a gara unica che a doppia gara,

fossero troppo lunghe (e dispendiose) per essere adottate in questi casi. Quello che si vuole fare, soprattutto, è di garantire che il progetto sia immediatamente eseguibile una volta aggiudicato, senza che vi siano rischi ed ritardi a valle della gara.

Resta aperta la questione della presentazione della proposta e dell'assegnazione del diritto di prelazione nel caso in cui la stessa venga dichiarata di pubblico interesse.

Tale aspetto richiede di essere minimamente disciplinato o comunque adeguatamente gestito, ad esempio dando la necessaria informazione al mercato che l'Ente locale è disponibile a ricevere proposte per il suo impianto sportivo. Esistono forme ormai molto semplici e diffuse di pubblicazione degli avvisi, ad esempio prevedendo una forma di pubblicità sui bollettini ufficiali. In questo caso, il proponente che si attiva e presenta, a sue spese, una soluzione per rimediare alla vetustà (quando non alla fatiscenza od alla inagibilità) dell'impianto sportivo locale, vedrebbe premiati la sua iniziativa ed i suoi sforzi.

Quanto agli aspetti economico - finanziari, il nodo centrale è di assicurare stabilità ed equilibrio finanziario di gestione per un lungo periodo di tempo, senza che, dopo qualche anno, l'ente locale sia chiamato a mettere mano al portafoglio od a bandire una nuova gara per trovare il partner privato.

L'emendamento prevede che gli interventi previsti siano solo quelli legati strettamente alla fruibilità dell'impianto e tali da assicurare l'equilibrio economico - finanziario; questi due aspetti non sono facilmente conciliabili tra loro.

L'esperienza ci insegna che, nel caso di impianti medio - piccoli, la sola fruizione sportiva può non essere sempre sufficiente a garantire la sostenibilità dell'intervento, anche escludendo il profitto della gestione.

Nel caso dei grandi impianti è prevista una programmazione di eventi a ciclo continuo di cui solo in parte sono sportivi; un impianto ben gestito deve lavorare senza interruzione con concerti, eventi, manifestazioni di ogni tipo e livello.

Nel caso dei piccoli e medi impianti, invece, la soluzione è quella di affiancare all'attività sportiva principale una serie di attività collaterali, a vocazione sportiva, che siano in grado di generare redditività senza stravolgere la vocazione dell'impianto; una redditività intelligente, potremmo dire.

L'attività edilizia associata all'investimento sportivo può essere utile o non utile.

Se trattasi di semplice speculazione, è di breve periodo e non contribuisce all'equilibrio finanziario di lungo termine; dunque, non utile.


È opportuno ricordare che, ai sensi di legge, una eventuale concessione edilizia è parte sostanziale dell'iniziativa ed è assimilata ad un contributo pubblico, concesso solo per mettere in equilibrio il modello finanziario.

Un progetto di investimento su un impianto sportivo sostenibile nel lungo periodo deve prevedere invece alcune attività a supporto e completamento da affiancare a quella puramente sportiva, per la soddisfazione degli utenti e la tranquillità economica del gestore.

Ecco allora il sorgere di centri polisportivi e polifunzionali, con la presenza di attività ludiche e commerciali comunque legate allo sport. Tali attività, se intelligentemente programmate e gestite, contribuiscono a generare l'indispensabile flusso di cassa per far fronte al servizio, nel tempo, alla copertura dei costi di gestione ed all'ammortamento dell'investimento iniziale. In questo modo l'attività sportiva, integrata con altre attività collaterali, si può sostenere nel lungo periodo ed evita il rischio, per il gestore, di entrare in crisi dopo qualche anno.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

15. " Finanza di progetto" D.lgs n.163 del 12 aprile 2006



ART. 1. COMMA 304. LETTERA E

Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

COMMENTO

Di questo comma si è già parlato.

Il suo significato è semplicemente quello di far sì che la disciplina acceleratoria introdotta dalla legge 147 del 2013 per ogni tipo di intervento sull'impiantistica sportiva esistente o da realizzare non si risolva in un aggravamento per quegli interventi che, in ragione della

loro modestissima entità, possono già essere svolti con procedure di maggiore semplificazione.

Va da sé che il comma in questione non si rivolge mai agli interventi di nuova costruzione e riguarda quelle attività marginali (come alcuni casi di eliminazione delle barriere architettoniche o gli interventi di manutenzione straordinaria) che già oggi, in base al testo unico dell'edilizia, si svolgono con formalità ridotte.



ART. 1. COMMA 305

Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

COMMENTO

Si tratta di un limite alla libertà di scelta del proponente e, al contempo, di un limite alla discrezionalità amministrativa del soggetto pubblico chiamato a valutare la rispondenza della proposta al pubblico interesse. Parliamo, tuttavia, non di un vincolo inderogabile ma di un fattore di attenzione, il quale consente una diversa localizzazione in

presenza di plausibili motivazioni.

Di tali motivazioni, come detto, si dovrà dar conto nello studio di fattibilità ed esse dovranno essere comunque valutate dall'Amministrazione comunale preposta alla fase preliminare.

È inutile dire che in difetto di adeguata motivazione sul punto o in caso di accertata incongruenza della medesima, l'intero procedimento si porrà a rischio di annullamento nelle competenti sedi giurisdizionali.

NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Delibera Consiglio Nazionale Coni n. 1379 del 25.06.2008

PARTE I - PRESCRIZIONI GENERALI

1 - Scopo e campo di validità

Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Per ristrutturazione si intende ogni variazione distributiva o funzionale fatta eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 della Legge 457/1978.

Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi, intendendo con tale termine i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, nel seguito indicate come FSN e DSA, ai vari livelli, anche internazionali, previsti dalle FSN e DSA medesime; in particolare si distinguono:

- a) **impianti sportivi agonistici**, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA;
- b) **impianti sportivi di esercizio**, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.

Tutti gli impianti sportivi di cui sopra, oltre che alle presenti norme, dovranno essere conformi alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene, per il superamento delle barriere architettoniche, ecc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le presenti norme e quelle di Legge, valgono le indicazioni più restrittive.

Gli impianti sportivi agonistici dovranno essere conformi, altresì, ai regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle FSN e DSA e dal Coni, come indicato al successivo art. 12, in relazione al livello di attività in essi previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili. Per quanto espressamente previsto dai suddetti regolamenti tecnici, le relative prescrizioni sono prevalenti rispetto alle presenti norme.

Gli impianti sportivi agonistici, per poter consentire lo svolgimento delle attività ufficiali delle FSN e DSA, dovranno essere omologati in conformità ai Regolamenti tecnici delle FSN e DSA medesime.

Gli impianti sportivi di esercizio dovranno essere conformi alle presenti norme con le precisazioni di cui al successivo articolo 11.

La rispondenza alle presenti norme risulta vincolante per l'emissione da parte del Coni dei pareri tecnici sugli impianti sportivi previsti dalla legislazione vigente.

Con il termine "impianti sportivi complementari" sono indicati nel seguito gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Gli impianti sportivi complementari sono soggetti alle normative emanate dalle Istituzioni competenti al riguardo. Per questi impianti nella **Parte III** della presente norma sono indicate alcune "linee guida", finalizzate a suggerire criteri di funzionalità e di sicurezza.

2 - Termini di riferimento

Nelle presenti norme si fa riferimento ai seguenti termini:

- **"Attività fisico-sportiva" o "Sport"**: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo

sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. (Carta Europea dello Sport - art. 2 - Consiglio d'Europa, 1992).

- **"Attività sportiva" o "Pratica sportiva"**: una qualsiasi delle attività elencate al precedente art. 1 commi a) e b); per le attività di cui al comma a) possono distinguersi differenti "livelli" di attività in base alle classificazioni previste dalle FSN e DSA.
- **"Impianto sportivo"**: è il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività fisico-sportiva. Comprende, di massima, le parti funzionali di cui al successivo art. 3, in cui è essenziale la presenza di uno o più spazi di attività.
- **"Spazio per l'attività sportiva" o "spazio di attività"**: è la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva, comprendendo in essa le fasce di rispetto.
- **"Utenti"**: sono tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti, i praticanti ed i fruitori di servizi in genere, gli istruttori, gli allenatori, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori.
- **"Utenti diversamente abili (utenti DA)"**: sono gli utenti che per qualunque motivo (ridotte o nulle capacità visive, auditive, di deambulazione, ecc.), richiedono l'adozione di idonei accorgimenti (ad es. eliminazione delle barriere architettoniche) per utilizzare l'impianto sportivo in modo analogo a quello degli altri utenti.
- **"Utenti sportivi"**: rientrano in tale categoria gli atleti e i praticanti in genere.
- **"Addetti all'attività o operatori sportivi"**: sono coloro che svolgono attività di supporto agli utenti, come gli istruttori, i giudici di gara, gli allenatori, il personale medico, i fisioterapisti, ecc.
- **"Addetti alla gestione"**: sono coloro che si occupano del funzionamento dell'impianto sportivo (personale amministrativo-gestionale; personale per la custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione; personale addetto agli impianti tecnici, ecc.).
- **"Addetti alle attività commerciali di supporto"**: sono coloro che si occupano del funzionamento delle aree commerciali (personale di Bar, Ristoranti e negozi di vario genere) eventualmente presenti nell'impianto sportivo.
- **"Manifestazione sportiva"**: è un evento che si svolge secondo regole definite (sportive, organizzative, di sicurezza) e che prevede generalmente la presenza di spettatori.
- **"Spettatori"**: sono coloro che assistono allo svolgimento della pratica o della manifestazione sportiva in spazi all'uopo destinati (includendo accompagnatori, autorità, operatori dei Media e spettatori diversamente abili).

3 - Struttura degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da consentirne l'utilizzazione da parte dei diversi utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in condizioni di adeguato benessere, igiene e sicurezza. In generale, gli impianti sportivi sono caratterizzati dalle seguenti parti funzionali:

- 1) **spazi per l'attività sportiva**, comprendenti: campi, piste, vasche e le relative fasce di rispetto;
- 2) **spazi per i servizi di supporto**, comprendenti:
 - a. spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, primo soccorso, locali antidoping, locali di controllo, ecc.;
 - b. deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici;
 - c. uffici amministrativi, atri e disimpegni;
- 3) **impianti tecnici**: idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio, ecc.;
- 4) **spazi per il pubblico**: posti spettatori (tribune) con relativi servizi

igienici, posto di primo soccorso, aree a servizio dell'impianto, parcheggi, percorsi, ecc.;

5) spazi aggiuntivi per:

a. l'organizzazione sportiva, o per la formazione atletica, o per attività sociali, quali ad esempio: sedi di società o Federazioni, aule didattiche, laboratori, locali per la consultazione medica, sale di riunione, foresterie, uffici vari, ecc.;

b. attività commerciali e varie, non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro, attività ricreative o commerciali con relativi annessi, ecc.;

6) aree sussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e di arredo, ecc.

In relazione alle caratteristiche dell'impianto ed alle sue modalità di utilizzazione e gestione, potranno essere necessari ovvero opportuni tutti o parte degli altri spazi, di cui sopra. Per ragioni gestionali è comunque raccomandata la presenza di spazi per attività commerciali e varie.

Per particolari attività o manifestazioni sportive, secondo le esigenze e le indicazioni delle FSN e DSA, le dotazioni di cui sopra potranno in parte essere sostituite da strutture provvisorie. L'articolazione e le relazioni tra i diversi spazi dovranno essere tali da assicurare le necessarie integrazioni e l'assenza di interferenze. La soluzione distributiva dovrà tenere conto, oltre che delle esigenze dei diversi utenti, anche degli aspetti gestionali e dell'inserimento dell'impianto sportivo nel contesto ambientale adottando, possibilmente, tecnologie e materiali eco compatibili. È raccomandato l'uso di sistemi costruttivi, apparecchiature ed impianti tecnici che consentano il contenimento dei consumi (energetici, idrici, ecc.).

4 - Dotazioni

Al fine di rendere gli impianti idonei all'uso cui sono destinati sono necessari, oltre allo spazio di attività sportiva opportunamente attrezzato, idonei servizi correlati al tipo e livello di pratica sportiva previsto, oltre che alla destinazione specifica dell'impianto. Pertanto, in relazione alle caratteristiche dell'impianto ed alle sue modalità di utilizzazione e gestione, potranno essere necessari ovvero opportuni tutti o parte degli altri spazi, di cui all'art. 3. Per ragioni gestionali è comunque raccomandata la presenza di spazi per attività commerciali e varie.

Per particolari attività o manifestazioni sportive, secondo le esigenze e le indicazioni delle FSN e DSA, le dotazioni di cui sopra potranno in parte essere sostituite da strutture provvisorie.

5 - Fruibilità da parte degli utenti DA

Gli impianti sportivi dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da poter essere fruibili da parte degli utenti DA come precisato nei successivi articoli. Per le discipline e le manifestazioni sportive di interesse del Comitato Italiano Paralimpico, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti dovrà essere assicurata con le modalità previste dal Comitato stesso.

6 - Caratteristiche delle aree

6.1 - Localizzazione

L'impianto sportivo dovrà essere adeguatamente inserito nel contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture dei servizi esistenti nel territorio. Nella scelta dell'area si dovrà tenere conto delle esigenze specifiche relative alla pratica sportiva (tipo ed estensione degli spazi sportivi, morfologia, orientamento, ecc.), delle esigenze connesse all'accessibilità e fruibilità da parte dei diversi utenti, compresi quelli DA, e di quelle relative alla sicurezza nell'utilizzo (viabilità, aree richieste dalla normativa di sicurezza, aree di sosta, ecc.). Si dovrà tenere conto inoltre di eventuali esigenze connesse ad aspetti gestionali (presenza di locali, stand, ecc.).

6.2 - Recinzione esterna dell'area

Nei casi previsti dalle Leggi vigenti, l'intera area destinata all'impianto sportivo dovrà essere recintata in conformità alla normativa medesima. In ogni caso è opportuno, per ragioni di salvaguardia e controllo, realizzare un'efficace recinzione delle aree (orientativamente con altezza non inferiore a m 2,50); sono da preferire soluzioni integrate con l'ambiente circostante.

6.3 - Aree di sosta

L'impianto sportivo dovrà essere dotato di idonee aree da destinare a parcheggio dei mezzi di trasporto dei diversi utenti, in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali, tenendo conto dell'importanza, destinazione e modalità di utilizzo dell'impianto sportivo oltre che delle abitudini locali. A tal fine dovrà essere effettuato uno studio delle modalità di accesso ed esodo dall'impianto sportivo da parte dei diversi utenti, valutando il numero di coloro che raggiungono e lasciano l'impianto:

- direttamente a piedi senza l'ausilio di mezzi pubblici;
- con l'ausilio di mezzi pubblici;
- mediante mezzi di trasporto collettivo organizzato (autopullman);
- mediante mezzi di trasporto individuale (cicli, motocicli, autovetture).

In generale, sempre in relazione alla destinazione, e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di sicurezza, dovranno essere previste aree di sosta per:

- gli spettatori, distinguendo i sostenitori della squadra locale, i sostenitori della squadra ospite, le autorità; i giornalisti e prevedendo per ogni gruppo il collegamento con gli accessi all'impianto e agli spazi ad essi dedicati;
- gli utenti e in particolare gli utenti sportivi (atleti, giudici di gara, istruttori, allenatori, ecc.);
- il personale addetto all'impianto e ai mezzi di manutenzione;
- i mezzi di soccorso (ambulanze), in prossimità dei locali di primo soccorso per gli atleti ed il pubblico;
- i mezzi di intervento (Polizia, Vigili del Fuoco, ecc.), in prossimità dei locali di controllo;
- i mezzi utilizzati dai media, in prossimità delle zone attrezzate per le riprese audiovisive, delle sale stampa e delle sale interviste.

Salvo più ampio dimensionamento conseguente all'osservanza delle citate leggi o regolamenti, le aree di sosta per gli spettatori, gli utenti sportivi e per il personale addetto, saranno di massima dimensionate in base alle seguenti utilizzazioni e superfici convenzionali, comprensive degli spazi di manovra:

- | | | | |
|----------------------|-------|--------|-------------------|
| ■ cicli e motocicli: | n. 1 | utente | m ² 3 |
| ■ autovetture: | n. 3 | utenti | m ² 20 |
| ■ autopullman: | n. 60 | utenti | m ² 50 |

Le zone di attesa degli utenti dei mezzi pubblici dovranno essere dimensionate in funzione del massimo affollamento prevedibile, tenendo conto della contemporaneità dell'esodo del pubblico dall'impianto sportivo.

Per gli impianti destinati alle manifestazioni sportive, ove consentito dai regolamenti locali, potranno essere utilizzate anche aree esterne all'impianto sportivo ed aree della pubblica viabilità, purché effettivamente destinabili a tale funzione ed utilizzabili durante le manifestazioni stesse. Per gli utenti DA dovranno essere previste aree di parcheggio riservate, conformi alle vigenti norme di legge, da realizzare in prossimità degli ingressi/uscite dall'impianto. In carenza di altre indicazioni dovrà essere previsto, nel parcheggio per gli spettatori ed in quello per gli atleti, almeno n. 1 posto auto per utenti DA ogni 50 posti autovetture o frazione. Per tutti i collegamenti tra tali aree di parcheggio e gli accessi alle diverse zone dell'impianto sportivo dovrà essere previsto il superamento delle barriere architettoniche.

7 - Spazi per le attività sportive

Tali spazi, sia all'aperto che al chiuso, dovranno consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di sicurezza, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi livelli di pratica sportiva. Dovranno inoltre essere correlati ai servizi di supporto in modo da permetterne un agevole utilizzo; pertanto dovranno essere evitati collegamenti lunghi, tortuosi o con dislivelli.

7.1 - Orientamento degli spazi di attività all'aperto

L'orientamento dei campi all'aperto dovrà rispondere alle prescrizioni delle FSN e DSA. In mancanza di altre indicazioni, o limitazioni derivanti dalla conformazione dell'area di intervento, ovvero ancora per particolari tipi

di attività o modalità di utilizzazione, l'orientamento preferibile per l'asse principale di svolgimento dell'attività sportiva è nella direzione Nord-Sud, con una tolleranza di 15° verso Est o Ovest.

7.2 - Segnature dei campi

Le segnature dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle FSN e DSA; nel caso di spazi polivalenti dovranno essere adottate segnature di diversa colorazione onde consentire una facile individuazione dei differenti campi.

7.3 - Fasce di rispetto

Tutti gli spazi di attività sportiva (campi di gioco, piste, pedane, vasche, ecc.), sia all'aperto che al chiuso, dovranno essere dotati di idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello svolgimento delle diverse attività sportive.

A tal fine, ove i regolamenti delle FSN e DSA non indichino diversamente, ovvero non sussistano indicazioni specifiche delle norme di sicurezza o igiene, la larghezza di tali fasce (misurata dalle segnature o dal bordo vasca) non potrà essere inferiore a m 1,50.

7.4 - Recinzione degli spazi di attività - protezioni

Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli, gli spazi di attività, comprensivi delle fasce di rispetto, dovranno risultare inaccessibili agli spettatori, come successivamente indicato all'art. 9.1. In ogni caso, per ragioni di sicurezza, dovranno essere previsti adeguati dispositivi, anche mobili, ovvero idonei accorgimenti gestionali, per evitare interferenze tra gli utenti sportivi e gli altri utenti dell'impianto. Ove previsto dai regolamenti delle FSN e DSA e conformemente alle indicazioni di queste ultime, ovvero laddove se ne ravvisi l'opportunità per ragioni di salvaguardia dell'incolumità, dovranno essere previste idonee barriere o altri accorgimenti equivalenti per proteggere gli spettatori dagli attrezzi sportivi utilizzati dagli atleti e per proteggere gli atleti dall'eventuale lancio di oggetti da parte degli spettatori.

7.5 - Pavimentazioni

La pavimentazione dello spazio di attività dovrà essere adatta al tipo e livello di pratica sportiva. A tal fine, dovranno essere seguite le indicazioni delle FSN e DSA interessate; per gli spazi polivalenti si dovrà tenere conto della compatibilità e della prevalenza di utilizzazione. In mancanza di altre indicazioni specifiche prescrizioni al riguardo da parte delle FSN e DSA si consigliano i criteri di scelta di cui alla **Tabella A**.

7.6 - Altezze libere

L'altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dello spazio di attività, fasce di rispetto comprese, dovrà consentire l'agevole svolgimento della pratica sportiva ai livelli previsti e secondo le indicazioni delle FSN e DSA, tenendo conto dell'eventuale presenza degli attrezzi. In mancanza di altre prescrizioni e salvo particolari destinazioni, tale altezza, misurata a partire dal piano di gioco (quota dell'acqua per le vasche), non dovrà essere inferiore ai seguenti valori:

- campi bocce: m 4,50;
- piscine non destinate alla pallanuoto: m 3,50 (preferibilmente m 4,00);
- piscine per la pallanuoto: m 5,00;
- piscine per tuffi: come da normativa della Federazione Italiana Nuoto;
- altri spazi di attività con superficie non superiore a m² 250: m 4,00;
- altri spazi di attività con superficie superiore a m² 250: m 7,00;

7.7 - Illuminazione naturale degli spazi di attività al chiuso

In linea generale si consiglia l'utilizzazione dell'illuminazione naturale. Dovranno comunque essere evitate le superfici finestate normali all'asse longitudinale degli spazi di attività e, fatta eccezione per gli impianti natatori, l'incidenza diretta dei raggi solari su piani orizzontali ad altezze inferiori a m 2,50 dal piano di gioco.

7.8 - Illuminazione artificiale

Gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti e gli spettatori. A tal

fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di abbagliamento dovrà rientrare nei limiti indicati dalla norma UNI EN 12193. Nel caso in cui non venga effettuata la verifica del suddetto indice, le sorgenti di illuminazione non dovranno risultare visibili, all'interno dello spazio di attività, sotto un angolo inferiore a 20° rispetto all'orizzontale, considerando il punto di visione coincidente con il piano delle vasche per gli impianti natatori ovvero posto convenzionalmente ad un'altezza di m 1,50 dal piano di gioco negli altri casi. Ai fini del contenimento dei consumi e per evitare l'inquinamento luminoso, le caratteristiche e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione delle aree esterne, dovranno essere tali da limitare al massimo la dispersione del flusso luminoso al di fuori delle superfici da illuminare. In mancanza di indicazioni specifiche, per le caratteristiche di illuminamento degli impianti all'aperto ed al chiuso, nelle **Tabelle B e C** sono riportati i valori consigliati.

7.9 - Illuminazione di sicurezza

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge vigenti, negli impianti sportivi al chiuso ed in quelli all'aperto illuminati artificialmente, per lo spazio di attività dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza in grado di entrare in funzione automaticamente ed istantaneamente in caso di interruzione dell'energia di rete, garantendo almeno i livelli previsti dalla norma UNI EN 12193 per le durate ivi specificate, ovvero quelli indicati dalle FSN e DSA. In ogni caso, salvo maggiori dimensionamenti necessari per assicurare la graduale sospensione dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza, si consiglia un livello di illuminamento di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto nelle condizioni normali per una durata non inferiore a 90 secondi, 180 secondi negli impianti natatori.

Per gli altri locali dovrà essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza conforme alle norme vigenti e comunque tale da assicurare un livello minimo di illuminamento, ad un metro di altezza dal piano di calpestio, non inferiore a 5 lux per la durata di 60 minuti.

7.10 - Ventilazione

Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Dette condizioni potranno essere assicurate con: aperture dirette verso l'esterno nelle pareti o nei soffitti (ventilazione naturale); sistemi di convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione artificiale); sistemi misti. Per i sistemi di ventilazione artificiale o mista dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività sportiva, compreso il movimento degli attrezzi. Nella **Tabella C** sono riportati i valori consigliati per i ricambi orari (estrazione dei volumi d'aria) dei diversi locali.

7.11 - Regolazione della temperatura e dell'umidità relativa

In relazione al tipo, destinazione e modalità di utilizzazione dell'impianto sportivo, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, dovrà essere previsto il mantenimento nei locali al chiuso di idonee condizioni di comfort per lo svolgimento della pratica sportiva e delle altre attività. Per gli spazi di attività, tenendo conto delle considerevoli volumetrie generalmente necessarie, il sistema adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità delle temperature evitando fenomeni di ristagno e stratificazione dell'aria. Negli ambienti con sviluppo di vapore (vano vasche delle piscine, docce, zone soggette a notevole affollamento, ecc.), dovranno essere previsti sistemi per la limitazione dell'umidità relativa. Per specifiche attività e livelli di pratica potrà rendersi necessaria la realizzazione di impianti di condizionamento. I valori consigliati per la temperatura e l'umidità relativa sono riportati nella **Tabella C**. In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi energetici.

7.12 - Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva

Gli spazi di attività dovranno essere dotati delle attrezzature fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi necessari allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di utenti previsti. Tali attrezzature ed attrezzi, come pure i sistemi di ancoraggio permanente o temporaneo, dovranno essere conformi alle indicazioni delle FSN e DSA. In relazione alle modalità di utilizzazione ed al livello di pratica dovranno essere previste le attrezzature per il rilevamento e segnalazione di tempi e punteggi (fotofinish ed altri sistemi automatici di rilevamento dei tempi,

tabelloni, ecc.) secondo le indicazioni delle FSN e DSA. Per quanto attiene le caratteristiche delle attrezzature non espressamente indicate dai regolamenti federali si raccomanda di fare riferimento a quanto indicato dalle normative europee specifiche (UNI EN, ISO). Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili, di attrezzi ed attrezzature dovranno essere realizzati in modo da non costituire pericolo per gli utenti ed essere in grado di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche conseguenti dalle condizioni di uso normale o accidentale, tenendo conto di un idoneo coefficiente di sicurezza da applicare ai carichi di esercizio che, salvo diverso giustificato criterio di verifica o documentazione sperimentale, dovrà risultare non inferiore a 3.

7.13 - Conduzione e manutenzione

Le operazioni di conduzione (per approntamento dei campi, pulizia, controlli, ecc.) e manutenzione ordinaria dovranno risultare facilmente eseguibili, con tempi di esecuzione contenuti e limitato impiego di personale. A tal fine, i percorsi tra gli spazi di attività ed i magazzini delle attrezzature dovranno essere il più possibile brevi e privi di dislivelli; inoltre, ove previsto, dovrà essere possibile l'accesso diretto allo spazio di attività dei mezzi per l'allestimento e la manutenzione.

7.14 - Affollamento degli spazi di attività

Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo previsto nello spazio di attività, dovrà essere stabilito tenendo conto del tipo e livello di attività sportiva praticato, computando il numero di utenti contemporaneamente presenti. Nell'individuazione delle vie d'esodo dovrà tenersi conto dei tempi di deflusso dagli spazi anche da parte degli utenti DA. Ove necessario dovranno individuarsi luoghi sicuri in conformità alla vigente normativa. Salvo specifiche indicazioni delle norme di Legge o diverso dimensionamento giustificato dai regolamenti delle FSN e DSA, dalla tipologia o dall'uso, si farà riferimento a n. 1 utente ogni 2 m² di superficie di vasche servite per gli impianti natatori e n. 1 utente ogni 4 m² per tutti gli altri impianti al chiuso, considerando per questi ultimi la superficie dello spazio di attività.

8 - Servizi di supporto per l'attività sportiva

L'altezza dei locali di servizio dovrà essere conforme alle normative edilizie locali. In ogni caso, l'altezza media non dovrà risultare inferiore a m 2,70 e comunque, in nessun punto, inferiore a m 2,20. Nei locali di disimpegno e nei servizi igienici tale altezza media potrà essere ridotta a m 2,40 ferma restando l'altezza minima di m 2,20. Per i magazzini potranno essere adottate altezze diverse da quelle sopra indicate, in relazione alle necessità connesse al tipo e alle dimensioni delle attrezzature da immagazzinare.

Le pavimentazioni dovranno essere di tipo non sdruciolevole nelle condizioni d'uso previste. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno essere tali da consentire la facile pulizia di tutte le superfici evitando l'accumulo della polvere ed i rivestimenti dovranno risultare facilmente pulibili e igienizzabili con le sostanze in comune commercio.

I serramenti dovranno risultare facilmente pulibili, quelli vetrati saranno muniti di vetri di sicurezza; l'apertura delle porte dei servizi igienici e preferibilmente degli altri locali di servizio, dovrà essere nella direzione di uscita. Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette a periodici interventi di manutenzione e controllo dovranno risultare facilmente accessibili ma anche protette da manomissioni. Per le caratteristiche ambientali sono consigliati i valori riportati nella **Tabella C**.

8.1 - Spogliatoi per atleti

I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione; in mancanza di indicazioni diverse da parte delle FSN e DSA, dovranno essere previsti almeno due locali spogliatoio. Il numero dei posti spogliatoio da realizzare dovrà essere commisurato al numero di utenti contemporanei, tenendo conto delle modalità di avvicendamento e del tipo di pratica sportiva. Per capienze superiori ai 40 posti è preferibile realizzare più locali di dimensioni inferiori.

La suddivisione in più locali è comunque consigliabile per una migliore gestibilità di impianti sportivi, in presenza di più spazi di attività che funzionino contemporaneamente ovvero in presenza di attività sportive diverse o comunque con tipi di utenza differenziata per età. Il dimensionamento dei locali spogliatoio (spogliatoi in locale

comune) dovrà essere effettuato considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a m² 1,60, comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti. Per le piscine valgono le indicazioni di cui al successivo art. 10.2.

Gli spogliatoi dovranno risultare accessibili e fruibili dagli utenti DA; a tal fine le porte di accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m 0,90; eventuali corridoi, disimpegni o passaggi dovranno consentire il transito ed ove necessario la rotazione della sedia a ruote, secondo la normativa vigente. Negli spogliatoi dovrà essere prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di m 0,80 e profondità circa m 0,50 con uno spazio laterale libero di m. 0,80 per la sosta della sedia a ruote. Da ogni locale spogliatoio si dovrà accedere ai propri servizi igienici e alle docce. Negli spogliatoi, ovvero nelle loro immediate vicinanze, dovrà essere prevista una fontanella di acqua potabile.

8.2 - Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori

I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione; in mancanza di indicazioni diverse da parte delle FSN e DSA, dovranno essere previsti almeno due locali spogliatoio. Tenuto conto della destinazione e del livello di attività dell'impianto, ogni locale spogliatoio dovrà essere dimensionato, per un minimo di 2 utenti contemporanei, mediamente 4 - 10 utenti, considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a m² 1,6 comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti. Da ogni locale spogliatoio si dovrà accedere ai propri servizi igienici e docce. Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo servizio almeno un WC in locale proprio ed una doccia per spogliatoi fino a 4 utenti; un WC in locale proprio e due docce per spogliatoi da 5 a 10 utenti. Le caratteristiche dei WC e delle docce sono quelle successivamente indicate agli art. 8.6 e 8.7. Gli spogliatoi dovranno essere accessibili e fruibili dagli utenti DA, dotando ogni spogliatoio di almeno un servizio igienico fruibile da parte degli utenti DA; è sconsigliata la realizzazione di locali WC per utenti DA con presenza di doccia all'interno.

8.3 - Locali medici

8.3.1 - Locale di primo soccorso per la zona di attività sportiva

Dovrà essere presente un locale di primo soccorso, ubicato preferibilmente lungo le vie di accesso agli spogliatoi atleti e comunque in modo tale da aversi un agevole accesso sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Il collegamento tra il primo soccorso e la viabilità esterna dovrà risultare agevole e senza interferenze con le vie d'esodo degli eventuali spettatori presenti. Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali da consentire l'agevole passaggio di una barella. Le dimensioni del locale dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso; si consiglia una superficie netta non inferiore a m² 9, al netto dei servizi, con almeno un lato di dimensione non inferiore a m 2.50. Il locale dovrà essere dotato di proprio WC accessibile e fruibile dagli utenti DA, con anti WC dotato di lavabo. Nel locale di primo soccorso o nelle sue immediate vicinanze dovrà essere previsto un posto telefonico.

8.3.2 - Locali per i controlli antidoping

In relazione alle caratteristiche ed importanza dell'impianto dovranno essere previsti uno o più locali destinati esclusivamente agli accertamenti antidoping, conformi alla normativa vigente, ed in particolare rispondenti al DM 30 dicembre 2004, art. 2 comma 2, al DM 4 gennaio 2006, alle prescrizioni della WADA (World Anti-Doping Agency) ed alle indicazioni del Coni-NADO, delle FSN e DSA. Nel caso di mancanza di locali adeguati ed in occasione di eventi sportivi che richiedano tali controlli, potranno essere previste unità antidoping temporanee, in strutture provvisorie o mobili, rispondenti alla normativa vigente, direttamente accessibili senza interferenze dall'area destinata agli atleti.

8.3.3 - Locale per visite mediche

In funzione dell'importanza e delle caratteristiche dell'impianto, potrà essere previsto un locale per le visite mediche, facilmente accessibile dall'ingresso. Il locale dovrà disporre di proprio WC accessibile e fruibile dagli utenti DA, con anti WC dotato di lavabo. Il locale per le visite mediche potrà coincidere con il primo soccorso ove siano garantite le condizioni di accessibilità per questo indicate.

8.4 - Deposito attrezzi e depositi per materiali vari ed attrezzature

Il deposito attrezzi, eventualmente suddiviso in più unità, dovrà essere ubicato in modo da avere accesso diretto, o per lo meno agevole, sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Le porte di accesso e gli eventuali percorsi dovranno essere dimensionati in modo da consentire il passaggio delle attrezzature senza difficoltà. La superficie e le dimensioni dovranno essere correlati ai tipi e livelli di pratica sportiva previsti nell'impianto ed alla polivalenza d'uso, con particolare riferimento alle attrezzature. In relazione all'importanza dell'impianto, potrà essere previsto l'accesso al deposito attrezzi anche con mezzi meccanici. Le dimensioni dei depositi di materiali ed attrezzature per la conduzione e manutenzione saranno commisurate all'ingombro dei materiali e delle attrezzature previste, nel rispetto delle norme di sicurezza.

8.5 - Spogliatoi per addetti

Tali spogliatoi, ove previsti in relazione al tipo ed importanza dell'impianto, dovranno essere dimensionati in base al numero di addetti (per le operazioni di approntamento dei campi, pulizia, conduzione degli impianti tecnici, ecc.). Di massima detti spogliatoi, accessibili anche agli utenti DA, avranno caratteristiche dimensionali e di dotazione analoghe a quelle degli spogliatoi per giudici di gara/istruttori.

8.6 - Servizi igienici

Ogni locale WC dovrà avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC), eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale potranno essere installati gli orinatoi, per i servizi uomini, ed almeno un lavabo. All'anti WC si dovrà accedere, preferibilmente tramite locale filtro nel quale potranno essere installati i lavabi. Il numero complessivo di lavabi dovrà essere almeno pari a quello dei WC; anziché lavabi singoli potranno essere utilizzati lavabi a canale con numero di erogazioni almeno pari a quello prima indicato per i lavabi singoli. L'anti WC, nel caso in cui non siano previsti orinatoi, può essere utilizzato anche come locale filtro e/o disimpegno del locale docce. Per spogliatoi con meno di 5 utenti, l'anti WC, comunque consigliato, potrà non essere realizzato.

Salvo quanto indicato per le piscine al successivo art. 10.2.5, per gli spogliatoi atleti dovrà prevedersi almeno un WC ogni 16 posti spogliatoio (approssimando il calcolo per eccesso), con dotazione minima di un WC. I servizi igienici dovranno avere una dimensione minima di m 0,90 x 1,20 con porta apribile verso l'esterno, o scorrevole. I servizi igienici per utenti DA dovranno avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 con porta di accesso apribile verso l'esterno, o scorrevole. Nel caso in cui il lavandino sia previsto all'interno del locale, la dimensione minima sarà di m 1,50 x 1,80. Almeno un servizio igienico per gli spogliatoi degli uomini ed uno per quello delle donne dovranno essere fruibili da parte degli utenti DA; è sconsigliata la realizzazione di servizi per utenti DA con presenza contemporanea di WC e doccia.


8.7 - Docce e asciugacapelli

Le docce dovranno essere realizzate in apposito locale; al quale si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro, eventualmente in comune con il locale filtro dei servizi igienici. Salvo quanto indicato per le piscine al successivo art. 10.2.6, dovrà essere previsto almeno un posto doccia ogni 4 posti spogliatoio (approssimando il calcolo per eccesso), con dotazione minima di due docce. Sono preferibili docce a pavimento in locale comune, senza divisorii fissi onde consentire un'agevole uso anche da parte degli utenti DA. Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima (posto doccia) di m 0,90 x 0,90 con antistante spazio di passaggio della larghezza minima di m 0,80 (preferibilmente m 0,90), eventualmente in comune con altri posti doccia. In ogni locale doccia almeno un posto doccia dovrà essere fruibile da parte degli utenti DA; a tal fine la doccia dovrà avere uno spazio adiacente per la sosta della sedia a ruote; tale spazio, delle stesse dimensioni, potrà coincidere con un posto doccia, ove non siano realizzati separatorii fissi. Il posto doccia per gli utenti DA dovrà essere dotato di sedile ribaltabile lungo m 0,80 profondo circa m 0,50 e di accessori conformi alla normativa vigente. Gli asciugacapelli saranno posizionati negli spogliatoi e/o nei locali di disimpegno, orientativamente in numero non inferiore a quello delle docce. Per la loro installazione dovrà tenersi conto dell'età degli utenti e della fruibilità da parte degli utenti DA.

9 - Spazi per il pubblico

Le zone destinate agli spettatori dovranno rispondere alla vigente normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive e distributive dovranno consentire l'agevole movimentazione del pubblico, compresi gli utenti DA, ed una confortevole visione dello spettacolo sportivo.

Per ogni posto di tribuna la visibilità dovrà risultare verificata con le condizioni che seguono:



I posti con limitata visibilità non potranno essere utilizzati; nell'impianto potranno essere previsti differenti valori della capienza di spettatori in funzione delle condizioni di visibilità dei diversi spazi di attività. Nella verifica delle condizioni di visibilità dovrà tenersi conto della presenza di eventuali ostacoli (strutture, balaustrate, dispositivi di comunicazione, tabelloni, pannelli pubblicitari, postazioni di ripresa e simili) e dell'eventuale posizionamento degli utenti DA.

Stante l'estensione del campo visivo, non è consentita la verifica della visibilità tenendo conto dell'eventuale sfalsamento dei posti spettatori. Il campo visivo minimo da garantire è quello costituito dalla porzione di area di attività sportiva interna alle segnature.

Per le aree di attività per le quali le normative delle FSN e DSA prevedono la presenza di barriere opache, la conformazione delle tribune dovrà consentire la visibilità minima prevista dalle norme delle FSN e DSA stesse. In mancanza di altre indicazioni, la fascia della zona a visibilità limitata, adiacente alle barriere, non dovrà estendersi, preferibilmente, a più di 2,5 volte l'altezza delle barriere medesime.

Dovrà altresì essere garantita la visibilità di un punto posto ad altezza non inferiore a quella indicata all'art. 7.6 per gli impianti al chiuso o, per gli impianti all'aperto, di un punto posto sopra al centro campo ad una altezza tale da consentire la completa visibilità del gioco (nei campi di calcio tale altezza è di 15 m, 20 m per le gare internazionali).

9.1 - Delimitazione degli spazi

Durante le manifestazioni gli spazi destinati all'attività sportiva, gli spogliatoi ed i relativi collegamenti con l'esterno dell'impianto e con lo spazio di attività, dovranno risultare inaccessibili agli spettatori.

La separazione dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti delle FSN e DSA. Ove non diversamente disposto da tali leggi e regolamenti, la separazione dovrà avere un'altezza minima di m 1,10 e dovrà essere conforme, per caratteristiche e resistenza alle sollecitazioni, alle prescrizioni dette.

9.2 - Settori e zone a destinazione speciale

Ove possibile ogni settore dovrà risultare accessibile agli utenti DA; tale accessibilità dovrà comunque essere garantita ad almeno un settore dell'impianto oltre a quello destinato agli ospiti.

Ove la destinazione o l'importanza dell'impianto sportivo lo richiedano, dovranno essere previsti settori indipendenti da destinare a particolari categorie di spettatori (ospiti, autorità, accompagnatori, ecc.) e/o ai media (zona stampa comprendente di massima posti in tribuna, eventuali cabine, posti attrezzati con audiovisivi, posti per tele o radiocronisti, sala stampa, ecc.).

Nel caso in cui siano previsti spazi destinati alle interviste degli atleti (sale interviste), questi dovranno essere ubicati preferibilmente in prossimità degli

spogliatoi atleti e comunque avere facile comunicazione con questi, con lo spazio di attività sportiva e con la zona destinata alla stampa.

Tali spazi, da dimensionare, conformare ed attrezzare in relazione alle indicazioni delle FSN e DSA, dovranno avere accessi indipendenti e, almeno uno per ogni tipo, risultare accessibili agli utenti DA.

9.3 - Dotazioni accessorie

Le zone spettatori dovranno essere dotate di vie d'esodo, servizi igienici e posto di primo soccorso conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza. A servizio degli spettatori dovranno essere previste, come indicato all'art. 6.3 idonee aree correlate all'impianto sportivo da destinare a parcheggio per i mezzi di trasporto.

Per tipologie di impianto destinate a manifestazioni con riprese televisive, dovranno essere previste idonee aree di parcheggio per gli automezzi di servizio necessari, da ubicare sia tenendo conto delle esigenze di movimentazione che delle necessità di collegamento mediante cavi con le postazioni di ripresa e con la zona stampa.

In relazione al livello degli impianti e secondo quanto previsto dalle norme delle FSN e DSA, saranno previsti i dispositivi di comunicazione dei risultati delle competizioni (altoparlanti, tabelloni, segnapunti, ecc.). Tali dispositivi dovranno essere dimensionati ed ubicati in modo che i relativi messaggi possano essere facilmente percepiti dagli atleti e dal pubblico, tenendo conto anche delle esigenze degli utenti DA non udenti e non vedenti.

Analoghi dispositivi dovranno essere previsti per le comunicazioni di servizio e di emergenza che dovranno comunque essere, contemporaneamente, sia visive che sonore.

In relazione al tipo e modalità d'uso dell'impianto, si consiglia, per ragioni gestionali, la realizzazione di posti di ristoro e sosta per il pubblico, ovvero spazi attrezzati per altre attività.

PARTE II - PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER TIPOLOGIE SPECIFICHE

10 - Generalità

Le prescrizioni che seguono, integrative di quelle di cui ai punti precedenti, si riferiscono alle parti di maggiore rilevanza dal punto di vista della funzionalità sportiva.

Per gli altri locali necessari, ovvero opportuni, alla buona funzionalità dell'impianto, in relazione alla sua specifica destinazione (atrio atleti, sale di preatletismo, uffici, locali per impianti tecnologici, depositi materiali di consumo e vari, atrio per gli spettatori, gradinate, servizi igienici per il pubblico, eventuali sauna, bar, ecc.) dovranno essere adottati criteri dimensionali e distributivi tali da rispondere alle esigenze degli utilizzatori ed alle funzioni richieste. Per le caratteristiche ambientali dei principali locali, in Tabella C sono riportati i valori consigliati.

10.1 - Impianti al chiuso (esclusi gli impianti natatori)

10.1.1 - Sala di attività

Le pareti dovranno essere realizzate con materiali resistenti e facilmente pulibili; dovranno essere prive di sporgenze per un'altezza non inferiore a m 2,50 dal pavimento; eventuali sporgenze non eliminabili dovranno essere ben segnalate e protette contro gli urti fino a terra. Egualmente protette e facilmente individuabili, dovranno essere eventuali attrezzature sportive presenti nella sala ma non utilizzate. Eventuali gradini dovranno essere ben segnalati da colore contrastante. Le vetrate, gli specchi, le parti degli impianti tecnici, gli eventuali elementi mobili di controsoffitti o simili, dovranno essere in grado di resistere, per loro caratteristiche costruttive e di fissaggio o mediante idonee protezioni, agli urti causati dalla palla. Detti elementi, se situati a meno di m. 2.50 dal pavimento, dovranno essere adeguatamente protetti anche contro gli urti accidentali da parte degli utenti in modo da non arrecare danno a questi ultimi. Eventuali spigoli dovranno essere protetti per tutta l'altezza con profili arrotondati. Le vetrate in caso di rottura non dovranno produrre frammenti pericolosi; inoltre, se situate a meno di m 2.50 dal pavimento, dovranno essere dotate di vetri antisfondamento o di adeguate protezioni.

10.1.2 - Spogliatoi atleti

Dovranno avere preferibilmente accesso da un atrio (locale con funzioni di ingresso dall'esterno dell'impianto) ed essere collegati alla sala di attività mediante corridoi e disimpegni privi di barriere architettoniche.

10.1.3 - Deposito attrezzi

Le dimensioni dovranno essere determinate in funzione del tipo di attività prevista nell'impianto e tali da consentire l'immagazzinamento delle attrezzature mobili, comprese le eventuali pavimentazioni mobili. Si consiglia una superficie non inferiore ad 1/25 di quella dello spazio di attività sportiva servito, con eventuale suddivisione in più unità. Le porte di accesso dovranno avere luce netta adeguata.

10.2 - Impianti natatori

Le prescrizioni che seguono valgono sia per gli impianti al chiuso che, per quanto applicabili, per quelli all'aperto e si intendono valide sia per gli impianti agonistici che per quelli di esercizio.

10.2.1 - Vasche nuotatori

Le caratteristiche dovranno essere conformi alle specifiche tecniche della Federazione Italiana Nuoto ovvero alle norme FINA, in relazione al tipo ed al livello di attività previsto. Attorno alle vasche, almeno sui lati lunghi, dovranno essere realizzate canalette di raccolta delle acque di tracimazione distinte ed indipendenti dai sistemi di smaltimento delle acque di lavaggio dell'area di bordo vasca. Sono preferibili i bordi vasca che consentano un facile appiglio da parte degli utenti in acqua e una più agevole uscita dall'acqua. La temperatura dell'acqua delle vasche non dovrà essere inferiore a 24°C (preferibili 26-28°C). Per le competizioni dovranno essere adottate le temperature previste dalle norme FIN e FINA.

10.2.2 - Vasche non nuotatori (avviamento al nuoto, bambini)

Le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza e profondità) saranno stabilite in relazione al tipo di attività previsto; dovranno essere realizzati sistemi di raccolta delle acque di tracimazione analoghi a quelli delle vasche nuotatori con analoghe caratteristiche del bordo vasca. In ogni caso dovrà essere possibile l'uscita dei bagnanti dalla vasca lungo il perimetro. La profondità delle vasche di avviamento al nuoto per i bambini non dovrà essere superiore a m 0,60 con temperatura dell'acqua non inferiore a 26°C (preferibili 28-29°C).

10.2.3 - Piano vasche

Si intende per piano vasche l'area comprendente le zone pavimentate perimetrali alle vasche (aree di bordo vasca) e quelle pavimentate direttamente connesse. All'interno del piano vasche devono essere garantite le condizioni igieniche previste dalle norme di Legge e dai regolamenti regionali; pertanto tale area dovrà essere opportunamente delimitata ed ove necessario recintata. I diversi passaggi dovranno essere privi di barriere architettoniche e dovrà essere previsto, con opportuni accorgimenti, l'ingresso in vasca degli utenti DA. L'accesso al piano vasche dovrà avvenire esclusivamente tramite passaggio obbligato non eludibile (presidio di bonifica) conforme alla vigente normativa d'igiene; per tale presidio dovrà tenersi conto anche del transito degli utenti DA su carrozzina prevedendo idonei sistemi di disinfezione. Il rientro dal piano vasche verso i servizi o altre zone dovrà avvenire tramite accesso unidirezionale. Il piano vasche dovrà avere superficie complessiva non inferiore alla metà di quella delle vasche servite. Al fine di assicurare una sufficiente funzionalità sportiva, tale superficie dovrà preferibilmente essere almeno pari a quella delle vasche servite per gli impianti al chiuso ed almeno al doppio della superficie delle vasche servite per gli impianti all'aperto. Lungo il perimetro di ciascuna vasca dovranno essere presenti aree di bordo vasca di idonea larghezza per garantire la sicurezza degli utenti. La distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca dovrà essere non inferiore a m 1,50; tuttavia al fine di garantire una sufficiente funzionalità sportiva, sarà preferibile che la larghezza del bordo vasca non risulti inferiore a:

- m 2,50 per i lati lunghi e m 4 per quelli corti e per il distacco tra vasche contigue, per le vasche fino a m 33,33;
- m 3,50 sui lati lunghi e m 6 per quelli corti e per il distacco tra vasche contigue, per le vasche da m 50.

La pavimentazione del piano vasche dovrà essere antiscivolo, facilmente

pubblice e igienizzabile con i prodotti in comune commercio. Eventuali pontoni mobili dovranno avere larghezza non inferiore a quella indicata per le aree di bordo vasca (minimo m 1,50) ed essere realizzati secondo le indicazioni della FIN. In ogni caso, ove costituiscano parete di virata dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle delle pareti verticali. Inoltre non dovranno costituire pericolo per gli utenti in acqua, né consentire il loro sotto passaggio o lasciare aperture pericolose in corrispondenza del fondo delle vasche.

10.2.4 - Spogliatoi per atleti

I posti spogliatoio potranno essere raggruppati in locali comuni e/o essere del tipo singolo (es. cabine a rotazione). Per ragioni igieniche gli spogliatoi dovranno costituire elemento di separazione tra i percorsi effettuati in abbigliamento normale (percorsi a piedi calzati) e quelli in abbigliamento sportivo (percorsi a piedi nudi). Gli spogliatoi in locale comune non potranno essere utilizzati come elementi di percorso di altri tipi di spogliatoio. I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione.

Dovranno essere previsti, separati per uomini e donne, spogliatoi dotati di servizi igienici e docce. Gli spogliatoi dovranno risultare accessibili e fruibili dagli utenti DA.

Per gli spogliatoi in locale comune dovrà considerarsi una superficie minima di m² 1,60 per posto spogliatoio; le cabine a rotazione dovranno avere una dimensione minima di m 0,90 x 1,20; le cabine fruibili dagli utenti DA dovranno avere dimensione minima di m 1,40 x 1,50, con porte di accesso di luce netta non inferiore a m 0,80. Le porte di accesso alle cabine a rotazione dovranno essere apribili verso l'esterno.

Ai fini della sicurezza il numero di utenti presenti all'interno del piano vasche non potrà superare quello massimo consentito dalle vigenti normative d'igiene per lo specchio d'acqua servito (art. 7.14).

Il numero di posti spogliatoio complessivo (per entrambi i sessi) da prevedere per il dimensionamento degli spogliatoi è di almeno uno ogni 9 m² di vasche servite (approssimando il calcolo per eccesso). Tuttavia, per una migliore gestibilità dell'impianto si consiglia di prevedere un numero di posti spogliatoio maggiore, intorno a uno ogni 6 m² di vasche servite. Variazioni al dimensionamento dei posti spogliatoio sono consentite per particolari utilizzazioni in cui il numero di utenti effettivo sia inferiore.

Gli spogliatoi a servizio delle vasche potranno servire anche altri spazi sportivi, purché siano soddisfatti i requisiti igienici della separazione dei percorsi verso il piano vasche, con la presenza del presidio di bonifica prima dell'accesso al piano vasche stesso.

In caso di contemporaneità d'uso, il dimensionamento degli spogliatoi sarà effettuato sommando il numero di posti spogliatoio previsto per l'impianto piscina a quello dei posti spogliatoio per le altre attività e il numero dei servizi igienici e docce calcolato per l'impianto piscina (vedere punti 10.2.5 e 10.2.6) a quello calcolato per le altre attività (vedere punti 8.6 e 8.7).

Si consiglia di realizzare almeno il 25% dei posti spogliatoio mediante cabine a rotazione. Ai fini del dimensionamento, una cabina a rotazione può essere considerata equivalente a 2 posti spogliatoio. Si consiglia, altresì, il frazionamento degli spogliatoi comuni in più unità per favorire la flessibilità nell'uso in relazione al tipo e numero di utenti serviti (adulti, bambini con genitori, ecc.).

10.2.5 - Servizi igienici atleti

I gruppi di servizi igienici dovranno avere accesso dai percorsi della zona piedi nudi, attraverso un anti WC.

Il numero dei servizi igienici dovrà essere calcolato in funzione del numero di posti spogliatoio destinati agli utenti piscina, prevedendo almeno un WC ogni 12 posti spogliatoio (approssimando il calcolo per eccesso). In ogni caso dovranno essere realizzati almeno un WC per lo spogliatoio maschile e un WC per quello femminile. Almeno un WC per gli uomini ed uno per le donne dovranno essere fruibili da parte degli utenti DA.

Per i lavabi vale quanto già indicato all'art. 8.6.

10.2.6 - Docce e asciugacapelli

Le docce dovranno essere realizzate come indicato all'art. 8.7; il locale docce dovrà avere accesso dai percorsi della zona piedi nudi.

Il numero delle docce dovrà essere calcolato in funzione del numero di posti spogliatoio destinati agli utenti piscina, prevedendo almeno una doccia ogni 3 posti (approssimando il calcolo per eccesso). In ogni caso dovranno essere

realizzate almeno quattro docce per lo spogliatoio maschile e quattro docce per quello femminile.

Almeno una doccia per gli uomini ed una per le donne dovranno essere fruibili da parte degli utenti DA.

Per gli asciugacapelli vale quanto indicato all'articolo 8.7.

10.2.7 - Deposito abiti

Potrà essere realizzato in apposito locale (in comunicazione con la zona piedi calzati, per la consegna delle stampe e con quella a piedi nudi per il ritiro degli abiti), ovvero costituito da armadietti da posizionare negli spogliatoi comuni (per gli utenti di questi ultimi) o nei disimpegni della zona a piedi nudi (per gli utenti delle cabine o degli spogliatoi comuni). Orientativamente il numero complessivo di posti appendiabiti e/o armadietti, dovrà essere non inferiore al doppio dei posti spogliatoio serviti. Dovrà essere assicurata la fruibilità da parte degli utenti DA.

10.2.8 - Deposito attrezzi

La superficie sarà tale da consentire l'immagazzinamento delle attrezzature mobili; indicativamente è consigliabile una superficie pari a 1/20 di quella delle vasche servite, con eventuale suddivisione in più unità.

10.2.9 - Impianti di depurazione

Dovrà essere previsto un impianto di depurazione e di rinnovo dell'acqua delle vasche conforme alla normativa tecnica vigente ed in grado di assicurare le condizioni igieniche previste dalle norme di Legge.

10.3 - Campi all'aperto

10.3.1 - Spazio di attività

L'ubicazione rispetto ai servizi (spogliatoi ed annessi) dovrà consentire un facile utilizzo da parte degli atleti e l'indipendenza dei percorsi atleti da quelli del pubblico eventualmente presente.

Per i manti in terra stabilizzata, in erba o sintetici, dovranno essere realizzati idonei sistemi di drenaggio per lo smaltimento delle acque, da dimensionare sulla base delle precipitazioni locali.

Dovrà essere previsto un impianto di irrigazione adeguato al tipo di pavimentazione ed alle condizioni climatiche. Dovrà, pertanto, essere verificata e assicurata la disponibilità di acqua in quantitativo sufficiente e di caratteristiche fisico chimiche e biologiche compatibili.

Quando richiesto dalle norme delle FSN e DSA, i campi dovranno essere recintati, secondo le indicazioni delle FSN e DSA medesime; si consiglia inoltre la realizzazione di protezioni contro i venti dominanti, preferibilmente mediante siepi ed alberature.

10.3.2 - Spogliatoi per atleti

Dovranno essere previsti almeno due locali con annessi servizi igienici e docce direttamente accessibili dai locali spogliatoio. Il numero complessivo di posti spogliatoio dovrà essere almeno pari al numero massimo di utenti contemporanei dello spazio di attività. Indicativamente, salvo specifiche esigenze connesse all'attività praticata o diversa indicazione da parte delle FSN e DSA, dovranno essere realizzati almeno:

- 60 posti spogliatoio per gli impianti di atletica leggera (preferibili n. 80);
- 44 posti spogliatoio per impianti di rugby;
- 30 posti spogliatoio per impianti di calcio, hockey su prato;
- 20-30 posti spogliatoio per piccoli campi polivalenti.

Nel caso in cui siano previsti impianti con più spazi di attività ad uso contemporaneo, ai fini di una migliore flessibilità di utilizzazione degli impianti, si consiglia di dimensionare gli spogliatoi tenendo conto dei gruppi di utenti contemporaneamente presenti (squadre) e del loro avvicendamento. Per almeno due spogliatoi dovrà essere prevista l'accessibilità e la fruibilità da parte degli utenti DA.

10.3.3 - Deposito Attrezzi - Magazzino

La superficie dei locali dovrà essere adeguata all'attività prevista nell'impianto e tale da consentire il ricovero delle attrezzature mobili; indicativamente si consigliano dimensionamenti non inferiori a:

- m² 15 per impianti di calcio, piccoli campi polivalenti e simili;
- m² 40 per impianti di atletica leggera.

Per la manutenzione dei campi e delle zone verdi in genere, dovranno essere previsti idonei magazzini per il ricovero di macchinari, attrezzi e materiali vari.

11 - Impianti sportivi di esercizio

Sono impianti di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinati all'agonismo, in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA. Per tali impianti:

- Gli spazi di attività potranno avere dimensioni inferiori a quelle previste per l'agonismo, ma dovranno essere conformi ai regolamenti delle FSN e DSA per gli impianti di allenamento, ove previsti. In assenza di regolamenti specifici è, di massima, consentita una tolleranza del 20% sulle dimensioni in pianta e sulle altezze libere previste dai suddetti regolamenti tecnici per il livello inferiore di pratica sportiva. Resta comunque obbligatoria la presenza di fasce di rispetto conformi a quelle previste dalle presenti norme.
- Esclusivamente per ragioni legate alla conformazione dei luoghi, l'orientamento dei campi all'aperto potrà risultare difforme da quello ottimale previsto dalle presenti norme.
- Le caratteristiche delle superfici di gioco dovranno essere conformi a quelle previste dalle presenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva.
- Per gli impianti illuminati artificialmente il livello di illuminamento non dovrà essere inferiore a quello previsto nelle presenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva; ove necessario dovrà comunque essere previsto l'impianto di illuminamento di sicurezza.
- In relazione alle modalità di uso e di gestione dell'impianto, la dotazione di spogliatoi per i praticanti e gli istruttori (e i relativi servizi) e di magazzini potrà essere ridotta o, in casi particolari, anche annullata, ove le relative funzioni siano garantite da altre strutture, anche a carattere non sportivo, utilizzabili da parte degli utenti.
- Nel caso di impianti di modesta entità, per il primo soccorso, potrà essere utilizzato anche un locale con destinazione igienicamente compatibile (ad esempio un ufficio o un locale di sorveglianza) con attrezzature minime (cassetta di primo soccorso e fruibilità di un telefono per chiamate d'emergenza).
- In ogni caso dovranno essere garantite le condizioni minime di sicurezza ed igiene per tutti gli utilizzatori; dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni relative all'accessibilità ed all'uso da parte degli utenti DA.
- Se presenti spazi per il pubblico, questi dovranno comunque essere conformi alla normativa di Legge vigente.

12 - Regolamenti tecnici e procedure di omologazione delle FSN e DSA

I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione sono stabiliti autonomamente dalle FSN e DSA in relazione alle caratteristiche delle discipline sportive di competenza ed al livello di attività praticato e sono approvati dagli organi ufficiali delle FSN e DSA stesse.

Per omologazione di un impianto sportivo si intende l'attestazione di idoneità allo svolgimento delle competizioni e all'omologazione dei risultati di un determinato livello e/o all'esercizio della pratica sportiva, riferita ad un impianto sportivo realizzato, completo e potenzialmente funzionante.

L'atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalle FSN e DSA, anche se per le procedure di verifica tecnica le FSN e DSA possono delegare altri soggetti. Nell'atto di omologazione deve essere indicata la durata di validità, al termine della quale l'impianto dovrà ottenere una nuova omologazione.

È compito di ogni FSN e DSA emanare, per ogni disciplina sportiva, uno o più regolamenti tecnici che per ogni livello di competizione (es. internazionale, nazionale, locale) e possibilmente per la relativa attività di esercizio, definiscano in modo completo ed univoco le procedure di omologazione ed i requisiti, in particolare le caratteristiche funzionali, geometriche (anche per mezzo di disegni e grafici leggibili), tecniche degli impianti e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza e di compatibilità ambientale.

Per quanto possibile, per tutte le caratteristiche fondamentali degli spazi e delle attrezzature (tipologiche, descrittive, geometriche, meccaniche, fotometriche, acustiche, ecc.) devono essere indicati i requisiti, le normative di riferimento italiane o internazionali (UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO), i metodi di verifica, i parametri di valutazione, i valori minimi o i campi di variabilità accettabili.

I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione, anche se conformi ad analoghi regolamenti di Federazioni Internazionali, devono essere scritti in lingua italiana.

PARTE III - LINEE GUIDA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI

13 - Generalità

La presente sezione ha per oggetto gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Per alcuni di questi, sono di seguito indicate alcune "linee guida", finalizzate a suggerire criteri di qualità del servizio, di funzionalità e di sicurezza.

Gli impianti sportivi complementari in cui sia prevista anche la pratica di discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA, devono rispondere ai criteri indicati nelle parti I e II della presente norma. Detti impianti devono comunque essere conformi alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, quelle statiche, di sicurezza, di igiene, energetiche, e quelle per il superamento delle barriere architettoniche da parte dei DA.

L'ubicazione degli impianti deve essere tale da consentire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso. Le uscite dall'impianto devono consentire il rapido sfollamento degli utenti, degli addetti e dei DA.

14 - Impianti per il Fitness

Con il termine generico di Fitness (efficienza fisica) si indica un insieme di attività motorie, finalizzate al raggiungimento di una superiore capacità fisiologica o funzionale e al mantenimento del benessere fisico e dello stato di forma fisica ideale dell'individuo.

Compatibilmente con la normativa vigente di sicurezza, gli impianti destinati al fitness possono essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono altre attività. Gli impianti devono disporre di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di edilizia, sicurezza e igiene. Le strutture orizzontali e verticali dovranno risultare idonee a sostenere il sovraccarico accidentale delle macchine utilizzate ed i carichi statici e dinamici derivanti dall'attività svolta (azione dinamica sincrona degli utenti). Ai fini dell'adozione dei presidi e dei sistemi di protezione, le attrezzature ed i materiali devono essere opportunamente inclusi nel calcolo del carico d'incendio, come prescritto dalla vigente normativa.

L'impianto deve essere dotato della segnaletica di sicurezza prescritta dalla Legge e di tutte le segnalazioni utili alla migliore fruizione dell'impianto stesso, in particolare quelle relative al riconoscimento dei luoghi, all'indicazione dei percorsi, delle vie d'uscita, dei presidi antincendio, ecc. Ogni sala per attività motorie deve essere dotata di cartelli indicanti la massima capienza complessiva di utenti e addetti. I percorsi interni devono essere il più possibile lineari e devono avere larghezza non inferiore a m 1,20.

I percorsi verso le uscite devono essere sempre lasciati liberi. Tutti gli spazi devono essere fruibili da parte di utenti e operatori DA.

14.1 - Aree di sosta

Si veda la Parte I - art. 6.3 della presente Norma.

14.2 - Spazi per le attività del Fitness

In riferimento alle caratteristiche degli spazi e delle attrezzature richieste, si distinguono:

- a) *Spazi per attività a corpo libero, aerobiche e di riscaldamento*
Destinati ad attività svolte senza l'ausilio di attrezzature ad esclusione di eventuali piccoli attrezzi mobili (es. tappetini). Le attività sono generalmente svolte con movimenti di intensità più o meno costante eseguiti a ritmo di musica. Si esplicano in diverse specialità, in continua evoluzione.
- b) *Spazi attrezzati con macchine*
Destinati a:
 - attività cardio vascolari o cardio-fitness, svolte con l'ausilio di

- attrezzature quali simulatori di corsa, stepper, ecc.
 - attività di potenziamento, svolte con l'ausilio di attrezzature quali macchine isotoniche (fisse), panche multifunzione (semi fisse), attrezzi vari.
 - altre attività specifiche, svolte con l'ausilio di attrezzature quali vogatori, biciclette fisse, ecc.
- c) Spazi per le attività del benessere
Destinati a:
- Saune, Terme, Bagni turchi, Idromassaggio
 - Fisioterapia, Elioterapia, ecc.
 - Beauty center
- d) Spazi per le attività acquatiche (Aquatagym e Fitness acquatico)
Destinati ad attività che si svolgono in vasche d'acqua di caratteristiche (dimensionali, ecc.) variabili.

14.2.1 - Caratteristiche generali

Tutti gli spazi devono consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza e di comfort, tenendo conto delle differenti modalità di utilizzo. Devono inoltre essere correlati ai servizi di supporto in modo da permetterne un agevole utilizzo.

14.2.2 - Percorsi

Devono essere evitati collegamenti lunghi, tortuosi o con dislivelli. I percorsi devono essere tali da ottimizzare il controllo dei flussi degli utenti da parte del personale, salvaguardare le caratteristiche igieniche dei locali, e la sicurezza, tenendo conto che l'accesso agli spazi per l'attività deve avvenire esclusivamente con idonee calzature, con particolare riguardo agli impianti natatori, in cui va mantenuta la divisione tra le zone a piedi calzati e quelle a piedi nudi e le aree di bordo vasca, cui è consigliabile accedere attraverso appositi presidi di bonifica.

14.2.3 - Sale di attività

Le sale di attività devono rispondere ai requisiti indicati all'art. 10.1.1 delle presenti Norme. Gli ambienti devono essere, per quanto possibile, insonorizzati adottando, ad esempio, apposite controsoffittature e idonei accorgimenti per ridurre la sonorità delle pavimentazioni.

14.2.4 - Altezze libere

L'altezza libera al di sopra dello spazio di attività (superficie dell'acqua per le vasche) deve consentire lo svolgimento dell'attività stessa, tenendo conto del raggio d'azione di eventuali attrezzi, con un congruo margine di sicurezza; tale margine dovrà essere di almeno m 0,60, preferibilmente m 0,80. L'altezza media dei locali al chiuso non potrà essere inferiore a m 3,00 e comunque in ogni punto non inferiore a m 2,70.

14.2.5 - Dimensioni e massimo affollamento

Le dimensioni degli spazi di attività dovranno consentire un agevole svolgimento dell'attività stessa in condizioni di sicurezza. Purché compatibile con l'attività svolta, è tollerata all'interno dello spazio di attività, la presenza di pilastri o setti, i cui spigoli devono essere rivestiti con materiali atti a proteggere gli utenti in caso di urto. Il calcolo del massimo affollamento totale di utenti e addetti all'attività dell'impianto va fatto sommando l'affollamento massimo di tutti gli spazi di attività dell'impianto, calcolati con i seguenti criteri:

Ambiente	Numero massimo di utenti
Spazi per attività a corpo libero, aerobiche e di riscaldamento	pari alla superficie del locale in m ² diviso 4, arrotondato per difetto
Spazi attrezzati con macchine	pari al numero delle macchine e delle panche ma non superiore alla superficie del locale in m ² diviso 4, arrotondato per difetto
Spazi attrezzati per attività specifiche (rowing, cycling, ecc.)	pari al numero delle macchine e delle panche ma non superiore alla superficie del locale in m ² diviso 4, arrotondato per difetto
Spazi per le attività del benessere (saune, terme, ...)	pari alla superficie in m ² dell'ambiente diviso 2, arrotondato per difetto
Spazi per attività in acqua (aquatagym e fitness acquatico)	pari alla superficie delle vasche in m ² diviso 2, arrotondato per difetto

In funzione del massimo affollamento così calcolato devono essere dimensionate le vie d'esodo ed i servizi.

Nell'individuazione delle vie d'esodo dovrà tenersi conto dei tempi di deflusso dagli spazi anche da parte degli utenti DA.

14.2.6 - Pavimentazioni

La pavimentazione dello spazio di attività dovrà essere adatta al tipo di attività svolta e consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza. Sono da preferire le pavimentazioni che garantiscono facilità di pulizia e igiene; in generale la pavimentazione dovrà essere possibilmente elastica, non sonora, antiscivolo, antistatica e dotata di coibenza termica. Utile anche l'utilizzo di pavimentazioni riscaldate. In aree di particolare utilizzo (es. sala pesi) è consigliata la presenza di tappeti speciali e pedane. Per la scelta del tipo di pavimentazione, in linea generale si potrà fare riferimento, per analogia, alle pavimentazioni per gli impianti al chiuso di cui alla parte I delle presenti norme.

14.2.7 - Macchine e attrezzature

Il parco macchine deve essere differenziato e il più possibile completo per tipologia di esercizio (attrezzi per corsa, pedalata, step, macchine isotoniche per lo sviluppo dei diversi distretti muscolari, panche, manubri, bilancieri e tappetini). La disposizione di tutte le attrezzature deve essere fatta tenendo conto dei percorsi degli utenti e verificando le distanze di sicurezza reciproche in relazione al raggio di azione di macchinari, manubri e bilancieri. Le attrezzature devono essere disposte in modo ordinato e razionale, tale da lasciare agli utenti e agli addetti spazi di percorso agevoli, larghi almeno m 0,60, preferibilmente m 0,80, al netto del raggio di azione delle macchine stesse. Le attrezzature in dotazione all'impianto devono essere di livello professionale, certificate e installate secondo le procedure indicate dal manuale della ditta produttrice; la corretta installazione deve essere attestata dalla ditta installatrice. Tutti gli elementi di appoggio, ancoraggio, aggancio al pavimento e alle pareti delle attrezzature devono essere in grado di sopportare le sollecitazioni, anche dinamiche, dovute all'uso, tenendo conto di un idoneo coefficiente di sicurezza da applicare ai carichi di esercizio che, salvo diverso giustificato criterio di verifica o documentazione sperimentale, dovrà risultare non inferiore a 3.

Il parco macchine deve essere affidato ad un servizio di assistenza interno o esterno al centro sportivo e inserito in un piano di manutenzione programmata con cicli di verifica predefiniti (controllo delle parti elettriche, delle parti meccaniche, lubrificazione dei macchinari, ecc.)

14.2.8 - Diffusione sonora

In tutti gli ambienti in cui è richiesto deve essere presente un impianto HI-FI di potenza adeguata alla dimensione ed alle caratteristiche acustiche dell'ambiente, in grado di assicurare un livello di pressione acustica non inferiore a 80 dB senza distorsioni. Per ottenere buoni livelli di diffusione sonora con livelli di potenza relativamente bassi si consiglia di studiare la distribuzione di più diffusori acustici nell'ambiente.

Nello svolgimento delle attività e in relazione alle caratteristiche di questa si raccomanda di mantenere un livello sonoro non superiore ai 70 dB.

14.2.9 - Isolamento acustico

Tutti gli ambienti devono essere insonorizzati, con tempo di riverbero preferibilmente non superiore a 1,7 secondi. Devono essere acusticamente isolati dagli ambienti attigui, soprattutto se in questi è presente un impianto di diffusione sonora.

Salvo particolari esigenze di isolamento, tra gli spazi di attività si raccomanda un abbattimento acustico di almeno 30 dB.

14.2.10 - Requisiti igienici e ambientali

Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Dette condizioni potranno essere assicurate con: aperture dirette verso l'esterno nelle pareti o nei soffitti (ventilazione naturale); sistemi di convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione artificiale); sistemi misti.

Per i sistemi di ventilazione artificiale o mista dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività.

Nella Tabella C sono riportati i valori consigliati per i ricambi orari (estrazione

dei volumi d'aria) dei diversi locali.

In relazione al tipo, destinazione e modalità di utilizzazione dell'impianto, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, dovrà essere previsto il mantenimento nei locali al chiuso di idonee condizioni di comfort per lo svolgimento dell'attività. Il sistema adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità delle temperature evitando fenomeni di ristagno e stratificazione dell'aria.

Negli ambienti con sviluppo di vapore (vano vasche delle piscine, docce, zone soggette a notevole affollamento, ecc.), dovranno essere previsti sistemi per la limitazione dell'umidità relativa. Per specifiche attività e livelli di pratica potrà rendersi necessaria la realizzazione di impianti di condizionamento. I valori consigliati per la temperatura e l'umidità relativa sono riportati nella Tabella C.

In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi energetici.

14.2.11 - Illuminazione

L'illuminazione deve essere differenziata in funzione del tipo di ambiente e del tipo di attività. È preferibile disporre di un impianto luci che consenta anche una illuminazione localizzata e variabile. In particolari ambienti è utile disporre anche della possibilità di variazione cromatica. Per tutti gli spazi di attività, salvo esigenze specifiche, si raccomanda un livello di illuminazione di almeno 200 lux sul piano orizzontale.

14.2.12 - Illuminazione di sicurezza

È da prevedere in impianto di illuminazione di sicurezza secondo le normative vigenti.

14.2.13 - Segnalazioni di sicurezza

I locali destinati a trattamenti termici e ad elioterapia devono essere dotati di pulsanti di allarme, azionabili dall'utente e posizionati in punti facilmente visibili ed accessibili, in grado di inviare una segnalazione acustica e ottica nella zona ricevimento dell'impianto.

14.3 - Servizi di supporto

L'altezza dei locali di servizio deve essere conforme alle normative edilizie locali. Deve comunque essere garantita l'accessibilità ai DA. Per le caratteristiche generali dei locali si veda la Parte I - art. 8 della presente Norma. Per le caratteristiche ambientali sono consigliati i valori riportati nella Tabella C.

14.3.1 - Spogliatoi per gli utenti

Gli spogliatoi devono essere almeno due, divisi per sesso e possibilmente per fasce di età (vedasi quanto detto per gli impianti natatori), protetti contro l'introspezione.

Ogni spogliatoio deve avere accesso diretto ai servizi igienici ed al locale docce, possibilmente attraverso un locale filtro. Almeno uno spogliatoio per sesso deve essere dotato di almeno un servizio igienico per disabili. Ove possibile è consigliabile la presenza di almeno uno spogliatoio a cabina singola per ogni sesso. Il dimensionamento degli spogliatoi è in funzione del massimo affollamento di utenti sostenibile dall'impianto, da computare come indicato all'art. 14.2.5 della presente Norma.

Il numero complessivo dei posti spogliatoio deve essere non inferiore al massimo affollamento di utenti moltiplicato per 0,4 (coefficiente di contemporaneità). La superficie per posto spogliatoio, comprensiva dell'ingombro della panca con appendiabiti e degli spazi di passaggio e compreso l'ingombro degli armadietti deve essere non inferiore a 2 m².

La superficie deve essere non inferiore a 1,6 m² se gli armadietti sono posizionati in altro locale a loro dedicato, direttamente collegato allo spogliatoio. Per locali con più di 40 posti spogliatoio è preferibile la divisione in più ambienti. La suddivisione in più locali è comunque consigliabile per ragioni gestionali per impianti con più spazi di attività o con tipi di utenza differenziata per età.

Gli arredi degli spogliatoi devono essere funzionali, resistenti e realizzati con materiali durevoli, facilmente lavabili e sanificabili. Il numero degli armadietti a rotazione, oltre quelli di uso personale eventualmente presenti, deve essere non inferiore al numero massimo delle presenze nell'impianto. Sono da preferire armadietti ben areati, resistenti e realizzati con materiali durevoli facilmente lavabili e sanificabili.

14.3.2 - Spogliatoi per gli addetti all'attività

Gli spogliatoi devono essere almeno due, divisi per sesso, protetti contro l'introspezione.

Almeno uno spogliatoio per gli uomini ed uno per le donne deve essere dotato di almeno un servizio igienico per disabili.

Il numero di posti spogliatoio deve essere uguale al numero di addetti contemporaneamente presenti, con un minimo di tre posti per ciascuno spogliatoio.

La superficie per posto spogliatoio, comprensiva dell'ingombro della panca con appendiabiti e degli spazi di passaggio e compreso l'ingombro degli armadietti deve essere non inferiore a 2 m². La superficie deve essere non inferiore a 1,6 m² se gli armadietti sono posizionati in altro locale a loro dedicato, direttamente collegato allo spogliatoio.

Le caratteristiche costruttive e di arredo e i requisiti igienici e ambientali sono uguali a quelli degli spogliatoi utenti.

14.3.3 - Spogliatoi per gli addetti alla gestione

Gli spogliatoi devono essere almeno due, divisi per sesso, con caratteristiche analoghe a quelli per gli addetti all'attività. Possono non essere presenti le docce e gli asciugacapelli.

In piccoli impianti (capienza massima inferiore a 120 utenti contemporanei) gli spogliatoi possono essere in comune con quelli per gli addetti all'attività. In questo caso, per il calcolo dei posti spogliatoio, il numero degli addetti all'attività va sommato a quello degli addetti alla gestione.

Le caratteristiche costruttive e di arredo e i requisiti igienici e ambientali sono uguali a quelli degli spogliatoi utenti.

14.3.4 - Locali medici

In funzione della dimensione dell'impianto, è opportuno che sia presente un locale infermeria, con funzioni di primo soccorso, eventualmente adibito anche ad attività con esso compatibili (es. locali visite mediche), con caratteristiche analoghe a quelle indicate nella Parte I - art. 8.3.3.

14.3.5 - Depositi attrezzi e depositi per materiali vari ed attrezzature

Per le caratteristiche dei locali si veda la Parte I - art. 8.4 della presente Norma.

14.3.6 - Caratteristiche dei servizi annessi agli spogliatoi

Per le caratteristiche e la dotazione di servizi igienici, si veda la Parte I - art. 8.6 e art. 10.2.5 della presente Norma. Per le caratteristiche e la dotazione di docce e asciugacapelli, si veda la Parte I - art. 8.7 e art. 10.2.6 della presente Norma.

14.4 - Spazi per servizi accessori e commerciali

Nell'impianto possono essere presenti spazi per attività accessorie, quali sale didattiche, sale di lettura, spazi per attività sociali e ludiche (es. Biliardo, Musica, ecc.). Possono essere presenti attività di servizio, come un'area bambini o asilo nido, guardaroba, servizi telefonici e fax, cassette di sicurezza, servizio assicurazioni, ecc. L'uso di questi spazi non deve interferire con quello delle attività principali.

Nell'impianto possono essere presenti anche spazi per attività commerciali, quali bar, ristorazione e negozi. L'uso di questi spazi non deve interferire con quello delle attività principali.

In generale è preferibile che le aree commerciali siano posizionate al di fuori dell'area di attività. In ogni caso all'interno dell'impianto in prossimità dell'area di attività è bene sia presente almeno un'apparecchiatura per la distribuzione automatica di bevande.

14.5 - Impianti tecnici

Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette a periodici interventi di manutenzione e controllo dovranno risultare facilmente accessibili ma anche protette da manomissioni. Tutti gli impianti devono essere realizzati in conformità con la legislazione vigente.

14.6 - Vie d'uscita

L'impianto deve essere dotato di un sistema di vie d'uscita dimensionato in funzione della sua massima capienza, in conformità di quanto indicato dalla legislazione vigente e dalle autorità locali competenti.

Deve avere porte d'uscita apribili verso l'esterno, dotate di maniglioni antipánico. Deve essere assicurato il deflusso degli utenti DA in caso di emergenza.

14.7 - Gestione

14.7.1 - Manutenzione dell'impianto

La manutenzione dell'impianto può essere attuata da personale interno o da ditta convenzionata esterna, purché rispondente a quanto dichiarato nella carta dei servizi e la relativa attività risulti tracciata e controllata.

14.7.2 - Pulizia dei locali

La pulizia dei locali deve essere adeguata e tempestiva. La relativa attività deve risultare tracciata e controllata.

14.7.3 - Compatibilità ambientale

La gestione dell'impianto deve essere improntata alla ottimizzazione dei consumi energetici ed alla compatibilità ambientale, attraverso tutte le possibili modalità, quali:

- Limitazioni al consumo di energia, riducendo al minimo il consumo specifico al m² attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, in particolare il solare termico, per la produzione dell'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento delle piscine;
- Limitazioni al consumo di acqua;
- Utilizzo di sostanze non dannose per l'ambiente;
- Limitazioni alla produzione di rifiuti e relativa selezione;
- Promozione di adeguata comunicazione e formazione.

15 - Percorsi attrezzati nel verde (Percorsi vita)

Sono costituiti da itinerari dotati di attrezzature (stazioni) destinate a migliorare il tono ed il coordinamento muscolari (jogging, footing, esercizi all'aperto, ecc.). Di massima tali opere non necessitano di locali accessori ad esse dedicati. Per la loro funzionalità è comunque opportuna la disponibilità di servizi minimi (WC), anche ubicati in strutture a diversa destinazione.

L'area per la realizzazione può avere estensione varia, orientativamente circa un ettaro, sita preferibilmente in ambiente naturale o parco. Possono comunque essere previste differenti estensioni e collocazioni, purché sia garantita la funzionalità generale come successivamente specificato. Le stazioni, in numero variabile generalmente da 6 a 26, dovranno essere dislocate in modo da consentire percorsi intermedi, anche variamente articolati, di 50 - 200 m. L'area della stazione, preferibilmente pianeggiante, dovrà consentire l'installazione delle attrezzature con sufficienti fasce di rispetto circostanti larghe circa m 3. La pavimentazione potrà essere di qualsiasi tipo, preferibilmente terreno naturale, possibilmente inerbato, comunque facilmente drenante per evitare ristagni d'acqua piovana. Le attrezzature, costituite da panche, ceppi, plinti, paletti, passaggi, scale, pali, sbarre disposte a varie altezze, sostegni con funi e simili, saranno di massima realizzati con strutture in legno, anche utilizzando elementi naturali reperibili in loco. Onde poter resistere alle intemperie è comunque opportuno che i materiali siano trattati con impregnanti o protettivi. Gli elementi di collegamento e la ferramenta in genere dovranno essere protetti dalla ruggine. Tutti gli elementi strutturali dovranno essere saldamente collegati tra loro e stabilmente ancorati al terreno o nella pavimentazione, ove necessario con plinti di adeguate dimensioni. I collegamenti e gli ancoraggi dovranno essere in grado di sopportare le sollecitazioni anche dinamiche dovute all'uso tenendo conto di un idoneo coefficiente di sicurezza da applicare ai carichi di esercizio che, salvo diverso giustificato criterio di verifica o documentazione sperimentale, dovrà risultare non inferiore a 3. Analogo dimensionamento alle sollecitazioni dovrà essere assicurato per le diverse parti costitutive, gli elementi di giunzione, sospensione e simili.

Al fine di evitare danni agli utenti, dovranno essere evitate sporgenze, elementi con spigoli vivi o scheggiabili, parti metalliche appuntite o taglienti e simili, elementi sporgenti non facilmente individuabili o non segnalati. Per le tipologie di attrezzi e per altre indicazioni si farà riferimento alle normative UNI EN vigenti.

16 - Piste ciclabili

Si fa riferimento alle piste ciclabili comunque realizzate ma con modalità di utilizzazione regolamentata e controllata. Sono escluse le piste provvisoriamente destinate ad attività sportiva ed i circuiti ciclabili regolamentati dalla F.C.I. Ove esistenti dovranno comunque essere rispettate normative specifiche al riguardo (prescrizioni di legge, norme locali, ecc.).

Le piste in argomento sono costituite da un percorso continuo, con caratteristiche del tracciato stabilite in modo da evitare situazioni di pericolosità per gli

utenti, in relazione alle condizioni di utilizzazione. Orientativamente si dovrà tener conto di velocità comprese tra 10 e 25 Km/h, cui corrispondono spazi d'arresto dell'ordine di 2 - 10 m (in piano, su superficie asfaltata asciutta di tipo stradale). Situazioni diverse (tratti in discesa, velocità superiori, ecc.) saranno da valutare in relazione all'andamento del tracciato.

La lunghezza della pista potrà essere variabile anche in relazione alla conformazione dell'area disponibile; sono consigliabili lunghezze non inferiori a m 300. La larghezza delle piste, salvo quanto diversamente indicato dai regolamenti locali, non dovrà essere inferiore a m 2,50 se a senso unico di percorrenza ed a m 3,50 se a doppio senso.

Le curve, da dimensionare in base alla velocità di accesso prevista, dovranno avere raggio minimo non inferiore a tre volte la larghezza del tracciato, evitando condizioni di contro pendenza.

Eventuali incroci tra piste dovranno essere segnalati e realizzati in modo da consentire una idonea visibilità ed i necessari spazi di arresto.

Analoghe segnalazioni, con modalità conformi al Codice della Strada, dovranno essere previste per eventuali attraversamenti stradali, pedonali e per altre condizioni di pericolosità. La pista dovrà essere munita di fasce di rispetto laterali prive di ostacoli, piane, di larghezza non inferiore a m 1,50. Eventuali ostacoli non eliminabili in tale fascia dovranno essere segnalati e protetti. Per ragioni di sicurezza degli utenti è consigliabile una separazione, alta circa m 1,10, tra pista e spazi circostanti, da realizzare all'esterno della fascia di rispetto, priva di elementi sporgenti o comunque pericolosi.

La pavimentazione della pista può essere realizzata con manti continui o elementi discontinui purché opportunamente collocati in modo stabile; in ogni caso deve essere piana e antisdrucchiabile. In relazione all'importanza, lunghezza e modalità previste per l'uso della pista, sono consigliabili attrezzature varie per il confort degli utenti, quali: aree di sosta, ripari, punti di ristoro, servizi igienici, posto di primo soccorso, parcheggi per veicoli; in ogni caso è consigliata la presenza di una o più fontanelle d'acqua potabile.

17 - Parchi acquatici

Per tali strutture valgono in generale le indicazioni riportate all'art. 10.2 per gli impianti natatori, pur potendo essere adottate soluzioni diverse che garantiscano comunque la funzionalità e le condizioni igieniche e di sicurezza previste dalle normative vigenti, nell'uso da parte dei diversi utenti. In generale si possono distinguere le zone seguenti:


- a) Zone destinate all'attività natatoria propriamente detta;
- b) Zone a spiaggia, con profondità degradante. Devono essere rivestite con materiali antiscivolo; le vasche possono essere dotate di sistemi per la generazione di onde;
- c) Zone attrezzate per attività ludiche varie (acquascivoli, ecc.);
- d) Zone a profondità costante tale da consentire lo svolgimento di attività di acqua-gym, idrobike, aerobica in acqua, ecc.;
- e) Zone per il relax, attrezzate con sedili e bocchette per idromassaggi e attrezzature per musico o cromo-terapia, fontane, torrenti, cascate d'acqua, ecc.;
- f) Zone attrezzate per lo svolgimento di attività ginnica riabilitativa e per l'attività dei DA.

Tenendo conto della particolare conformazione e destinazione degli impianti, i servizi annessi (spogliatoi, locali accessori, ecc.) possono avere diversa distribuzione e dimensionamento. Si terrà comunque conto delle indicazioni seguenti:

- La temperatura dell'acqua consigliata è quella delle vasche nuotatori;
- Gli spogliatoi dovranno essere dimensionati in base al numero complessivo di utenti previsto per il massimo affollamento, tenendo conto delle modalità gestionali;
- Per l'ubicazione degli spogliatoi e dei servizi annessi si seguiranno di preferenza i criteri indicati per gli impianti natatori; potranno tuttavia essere studiate soluzioni igienicamente e funzionalmente compatibili che prevedano servizi aggiuntivi o sostitutivi anche nell'area delle vasche (cabine, docce, WC);
- Le attrezzature ed i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa europea;
- Dovrà essere previsto un locale di primo soccorso con caratteristiche analoghe a quello per gli impianti natatori;
- Dovrà essere assicurata l'accessibilità agli utenti DA.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. "Il fondo di garanzia" Legge n. 289 del 27 dicembre 2002
2. "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM 14.1.2008
3. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" DM 18 marzo 1996
4. "Norme Coni per l'impiantistica sportiva" approvate con delibera del C.N. Coni n. 1379 del 25/06/2008 - Testo integrale riportato a pag. 19
5. "Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali"
6. "Studio di fattibilità" art.14 Sezione I del DPR n. 207 del 5.10.2010
7. "Progetto preliminare" Sezione II del citato DPR n. 207
8. "Il piano economico finanziario" DPR 207/2010 Sezione I e smi; DL n. 65 del 2.3.1989; D.lgs n. 504 del 30.12.1992 e smi
9. "Accordo con le società sportive" art. 113, 114 TUEL D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e smi
10. "Registro delle società sportive dilettantistiche" istituito con D.lgs n. 242 del 23.7.1999; le norme per il funzionamento del registro sono contenute nella delibera del Consiglio Nazionale Coni n. 1394 del 19 giugno 2009;
11. "Criteri di funzionalità sportiva" Manuale Coni UTET, capitolo n. 2.3
12. "Conferenza di servizi" art. 14 e seguenti della legge n. 241 e sue modificazioni, riformato con Legge n. 122 del 2010
13. "Il progetto definitivo" Sezione III del citato DPR n. 207
14. "Regolamento Pareri del Coni" Delibera CN n. 1470 del 3 luglio 2012
15. "Finanza di progetto" D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006



GLOSSARIO

BANDO

Per avere un'idea del concetto di bando e del relativo contenuto si può consultare l' art. 64, Sezione II, Cap III del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006, il quale dopo aver ricordato che il bando non è altro che una richiesta di lavori, di servizi o di prestazioni che la stazione appaltante rivolge alla generalità di tutti i soggetti potenzialmente interessati, precisa che "il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18".

CONFERENZA DI SERVIZI

È uno strumento di semplificazione procedimentale grazie al quale si procede all'esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti, secondo precise scansioni operative e temporali. La relativa disciplina prevede anche il modello operativo percorribile di fronte ad un dissenso cosiddetto qualificato (espresso cioè dagli enti preposti alla tutela di beni ambientali, paesaggistico territoriali, relativi alla sicurezza ed all'incolumità pubblica, alla salute ed alla tutela del territorio) e precisa altresì che il dissenso deve essere motivato e costruttivo.

FINANZA DI PROGETTO

Procedura regolamentata dal D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e smi. Il *Project Finance* (Finanza di Progetto) è un meccanismo di finanziamento che si basa sulla capacità di una iniziativa di ripagare l'indebitamento contratto nella fase di costruzione con i flussi di cassa generati dalla sua successiva gestione. Applicabile sia nel caso di opere pubbliche che private.

Con il termine PPP (*Public Private Partnership*, ovvero Partenariato Pubblico Privato) si indica il complesso delle forme di collaborazione pubblico-privata per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

FRUIBILITÀ

La legge n. 4 del 9.1.2004 si pone, in più punti, come obiettivo quello di migliorare la fruizione degli impianti sportivi. Con questo termine ci si riferisce ad ogni aspetto suscettibile di incidere sul godimento del bene (prospettiva oggettiva) e si intende considerare (prospettiva soggettiva) i bisogni di ciascuno di tutti i possibili utilizzatori (atleti/utenti, ma anche tecnici/accompagnatori, spettatori, addetti, media, ecc). Ne consegue che qualsivoglia esigenza (oggettiva e soggettiva), obiettivamente apprezzabile in termini di miglioramento delle condizioni di godimento, sarà meritevole di tutela ai sensi della legge in esame.

GARA

È il procedimento di evidenza pubblica col quale l'Amministrazione seleziona sul mercato l'operatore che meglio risulta in grado di soddisfare le esigenze fotografate dal bando di gara.

Numerosi sono i modi attraverso i quali la gara può essere espletata. A questo fine è utile consultare il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) ed il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010). È importante ricordare che per prender parte a pubbliche gare occorre rispettare determinati requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo e che anche questi sono specificamente elencati dalle disposizioni ricordate.

IMPIANTI OMOLOGATI

L'omologazione degli impianti sportivi è competenza delle Federazioni Sportive ed è atto con cui le stesse attestano la rispondenza dell'impianto alle norme ed ai regolamenti vigenti; può essere di competenza delle Federazioni Nazionali o Internazionali, secondo il livello delle attività previste; per impianti polivalenti l'omologazione deve essere rilasciata dalle diverse FSN o FI interessate.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

È il documento nel quale vengono elencati, da una parte, tutti i possibili costi di realizzazione e gestione dell'intervento e, dall'altra parte, tutte le possibili entrate.

Per quanto riguarda le voci di uscita, andranno computati tutti i costi della fase di progettazione (costi di gestione della società, costi delle indagini e degli studi, costi delle progettazioni dei diversi livelli), tutti i costi della fase di costruzione (costi di gestione della società, costi diretti del personale e della manodopera, costi delle attrezzature, costo delle forniture, costi della sicurezza, costi dei consumi di energia, ecc.), tutti i costi della fase di collaudo e della successiva fase di esercizio (costi diretti del collaudo, costi di avviamento dell'esercizio, costi di esercizio, oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi, sorveglianza, ammortamento del capitale, ecc.).

Sul versante delle entrate, a parte quelle che potranno provenire dalle società sportive utilizzatrici dell'impianto, dagli utenti che in diversa forma utilizzeranno la struttura, da eventuali rapporti di sponsorizzazione e di pubblicità, e comunque da ogni altro servizio o attività prevista, ... Il piano economico-finanziario dovrà tener conto altresì degli specifici mezzi di finanziamento messi a disposizione dalla stessa legge 147 del 2013.

PRELAZIONE

Ai fini che qui interessano, per prelazione si intende la situazione del soggetto che ha promosso l'intervento (su un impianto o su un'area pubblica) e che tuttavia non sia risultato vincitore della gara (obbligatoria) indetta dall'Amministrazione per la scelta del partner privato. Il soggetto in questione ha il diritto di subentrare al vincitore della gara accettando la proposta che è risultata essere la migliore all'esito della gara stessa.

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

È il termine con il quale ci si riferisce genericamente a tutte le fasi di una gara pubblica.

PROGETTO DEFINITIVO

Viene definito dalla Sezione III del DPR 5 ottobre n. 207 che ne stabilisce finalità e contenuti; in particolare il comma 1 dell'articolo 24 prevede che "Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo".

PROGETTO PRELIMINARE

Livello iniziale di progettazione che precede le successive fasi di "progetto definitivo" e di "progetto esecutivo"; il progetto preliminare viene definito dalla Sezione II del DPR n. 207 (rif. 7) che ne descrive finalità e contenuti; in particolare:

"Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione".

PROMOTORE

È il soggetto che si fa presentatore della proposta di intervento. Sarà anche esecutore delle relative opere se l'intervento è privato o se, in caso di opere da eseguirsi su impianti o aree pubbliche, si sia aggiudicato la relativa gara o abbia esercitato la prelazione disposta dalla legge a suo vantaggio.

PUBBLICA UTILITÀ

Si parla di pubblica utilità con riferimento ad opere che, pur essendo realizzate da privati, possiedono una dimensione tale da concorrere al soddisfacimento di bisogni della collettività.

PUBBLICO INTERESSE

È quell'interesse, distinto da quello privato, che una pluralità di soggetti avverte in un dato momento e in un dato luogo come idoneo a soddisfare un bisogno della collettività.

RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal suddetto Codice, compresi gli affidamenti in economia e alla vigilanza corretta dell'esecuzione dei contratti.

SICUREZZA FUNZIONALE

Condizione che interessa il funzionamento di un impianto sportivo, quindi il sistema di tutte le attività che nella struttura possono svolgere i diversi frequentatori; in linea generale questi sono: atleti/utenti; tecnici/accompagnatori; spettatori; addetti; media. Le condizioni di sicurezza funzionali devono essere assicurate durante l'intera presenza nell'impianto, tenendo conto che i frequentatori possono appartenere a diverse categorie: uomini/donne; diverse fasce di età; diversamente abili; ecc...

SICUREZZA STRUTTURALE

Condizione che interessa tutti gli aspetti che concorrono a determinare la sicurezza "fisica" di un edificio (in questo caso un impianto sportivo); essa è definita e regolamentata dalle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni", approvate con DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30.

Il Capitolo n.1 (rif. 2) recita: "le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità".

Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Circa le indicazioni applicative per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme."

SOGGETTO CHE INTENDE REALIZZARE L'INTERVENTO

I soggetti previsti in apertura del comma 304 della legge 147/2013, lettera a) e potenzialmente interessati a realizzare gli interventi di cui alla legge in esame sono tutti quelli che a titolo soggettivo (promotore, ente locale, società sportiva,...) o a titolo oggettivo (proprietà dell'area, convenzione,...) sono coinvolti dalla possibile realizzazione degli interventi di impiantistica sportiva, sia pubblici, che privati, ai sensi della normativa vigente.

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Documento preliminare del procedimento edilizio volto a verificare la sussistenza delle condizioni di fattibilità di un intervento. Il contenuto e la documentazione costitutiva sono definiti dal DPR n. 207 all'articolo n.14 (rif.6).

Nel caso degli impianti sportivi la fruibilità si intende riferita alle diverse categorie di utilizzatori.

VIA

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità decisionale finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dall'attuazione di un determinato progetto.

Costruiamo il futuro... finanziamo lo sport

Nuovo stadio Friuli di Udine



ICS ISTITUTO PER
IL CREDITO SPORTIVO



www.creditosportivo.it

